

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 novembre 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 10.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale Pag. 5

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 12.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza. Pag. 13

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 40.

Sospensione degli effetti delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: «Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 41.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 42.

Assestamento del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1999 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 43.

Norme di modifica e di attuazione della legge regionale n. 7/1999, ad oggetto: «Rinegoziazione dei mutui contratti dalla Regione» Pag. 18

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000, n. 40.

Norme per la tutela del consumatore e dell'utente Pag. 19

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000 n. 41.

Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche Pag. 21

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000 n. 42.

Norme di attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 Pag. 22

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 43

Provvidenze straordinarie per l'esodo volontario dei dirigenti e dei dipendenti della Regione Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 44

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/1998 e n. 15/1999 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 45.

Interventi a favore della famiglia Pag. 24

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 32 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 47.

Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976 Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 48.

Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale Pag. 29

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 10.

Interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove la tutela, conservazione e valorizzazione dei beni architettonici fortificati e del loro contesto, in quanto componente fondamentale del suo patrimonio culturale, testimonianza dei momenti significativi della sua storia e risorsa per l'offerta turistico-culturale del suo territorio.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, l'amministrazione regionale favorisce e sostiene, con azioni dirette e con la erogazione di contributi e sovvenzioni, i seguenti interventi:

a) la conservazione e il restauro, anche in concorso con gli interventi dei competenti organi statali, dei beni architettonici fortificati e del loro contesto ambientale, così come storicamente definito;

b) l'indagine, il recupero e la valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata;

c) il riuso dei beni architettonici fortificati per destinazioni proprie e per finalità culturali e sociali;

d) iniziative e programmi di valorizzazione turistico-culturale dei beni architettonici fortificati.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono altresì considerati per la redazione di leggi e provvedimenti regionali di attuazione di programmi comunitari in materia culturale, turistica e paesistico-ambientale.

Art. 3.

Piano triennale

1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura e sentita la commissione regionale per i beni architettonici fortificati di cui all'art. 11, approva un piano che contiene gli obiettivi ed i programmi da attuare nel medio periodo anche in relazione alla restante programmazione regionale e avuto riguardo alla valutazione delle azioni attuate in precedenza.

2. Il piano di cui al comma 1, ha validità triennale e costituisce riferimento per la definizione periodica degli obiettivi e programmi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'art. 71, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

3. Il piano è aggiornato annualmente, con le modalità di cui al comma 1.

Art. 4.

Contributi

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti.

2. I contributi di cui al comma 1, sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ammissibile per i soggetti privati e nella misura massima del settantacinque per cento per i soggetti pubblici.

3. Le misure di cui al comma 2, sono elevate sino al novanta per cento della spesa ammissibile qualora l'intervento da attuare riguardi beni architettonici costituenti mera testimonianza storica.

4. Per la parte di spesa ammessa e non coperta dai contributi in conto capitale di cui al comma 2, l'amministrazione regionale può concedere altresì contributi annui costanti nella misura del sette per cento e per un periodo di dieci anni.

5. La spesa ammissibile di cui al comma 2, comprende una quota massima del quindici per cento per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per ricerche preliminari di natura storica, architettonica, geotecnica e per studi relativi al riuso del bene architettonico.

6. I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato e da altri enti pubblici o erogate da privati per la stessa iniziativa e comunque entro il limite massimo dell'importo della spesa ammissibile.

7. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, stabilisce i criteri di priorità per l'ammissibilità degli interventi, considerando anche l'esistenza o la disponibilità a stipulare una convenzione con i comuni competenti per territorio, che consenta l'apertura al pubblico, settimanale o stagionale, del bene architettonico.

Art. 5.

Sovvenzioni

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, sovvenzioni per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione.

2. Le sovvenzioni di cui al comma 1, possono essere concesse nella misura massima del cinquanta per cento per i soggetti privati e del settantacinque per cento per i soggetti pubblici.

3. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri e le tipologie delle iniziative sovvenzionabili, assicurando la priorità agli interventi finalizzati alla riutilizzazione dei beni architettonici per finalità compatibili con le caratteristiche architettoniche e costruttive dell'edificio e del suo contesto, agli interventi relativi ad una pluralità di beni, alle iniziative non saltuarie e al grado di cofinanziamento dell'iniziativa da parte dei proponenti.

Art. 6.

Assistenza tecnica

1. Per assicurare adeguate condizioni culturali e tecniche per la progettazione ed attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento, nel quadro dell'attuazione della «Carta 1987 della conservazione e del restauro», di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica. L'aggiornamento professionale e di formazione di maestranze specializzate nelle tecnologie costruttive originali è programmato e realizzato dalla direzione regionale della formazione professionale - servizio della programmazione e dell'attuazione degli interventi formativi, che interviene, per quanto attiene alle specifiche materie di restauro e recupero artistico, di concerto con la scuola di restauro attiva presso il centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Villa Manin di Passariano.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, determina i criteri per l'erogazione delle sovvenzioni e assicura priorità alle iniziative che riguardano lo studio e l'applicazione delle tecnologie costruttive originali relative al restauro e al riuso di beni architettonici fortificati e di interesse regionale.

Art. 7.

Modalità e termini di presentazione delle domande e del rendiconto

1. Le domande di concessione dei contributi di cui all'art. 4, e delle sovvenzioni di cui agli articoli 5 e 6, devono essere presentate alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al comma 1, devono essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 3.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, sono determinati la documentazione da presentare a corredo delle singole domande, nonché le modalità e i termini di rendicontazione dei contributi concessi.

Art. 8.

Iniziativa dell'azienda regionale per la promozione turistica

1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge ed in particolare degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), l'azienda regionale per la promozione turistica, nell'ambito dei programmi annuali di attività e in raccordo con i proprietari, possessori o detentori anche associati, elabora ed attua specifiche azioni coordinate di promozione dei beni architettonici fortificati quale risorsa turistico-culturale.

2. Le azioni di cui al comma 1, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse attribuite in via ordinaria all'azienda stessa.

Art. 9.

Istituzione della casa comune della mitteleuropa

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per l'acquisizione, in associazione con alti enti pubblici e privati, del compendio del Castello di Duino, come previsto dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, anche nelle more della definizione delle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia per il trasferimento delle competenze in materia di beni culturali.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, nonché di quelli destinati all'utilizzo del Castello di Duino, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, l'amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere contributi ai soggetti che risultassero comproprietari del castello.

3. Per la definizione degli interventi di cui al comma 2, ed ai fini dell'utilizzo dei fondi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura, approva un progetto organico, anche avvalendosi delle necessarie consulenze. Con il medesimo progetto sono indicate le risorse finanziarie necessarie alla copertura della spesa complessiva, che fanno carico agli stanziamenti previsti dalla presente legge, ai fondi di cui all'art. 15 della legge regionale n. 3/1998, nonché agli eventuali contributi e finanziamenti previsti dalle leggi dello Stato e dai programmi dell'Unione europea. Con la legge di assestamento del bilancio regionale per l'anno in corso si provvede, compatibilmente con le risorse disponibili, allo stanziamento necessario per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

4. Le previsioni del presente articolo ricadono nelle finalità concernenti l'istituzione della «casa comune della mitteleuropa».

Art. 10.

Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni

1. Per l'attuazione delle finalità e degli interventi della presente legge, l'amministrazione regionale riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti e delle associazioni statutariamente preposti ad un tanto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, vengono stabilite annualmente sovvenzioni in base ai programmi presentati dai soggetti titolati. Dette procedure si uniformano a quelle in vigore per gli enti operanti in campo culturale.

3. Le sovvenzioni di cui al comma 2, sono erogate a seguito di domanda da presentarsi alla direzione regionale dell'istruzione e della cultura - servizio dei beni culturali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e di preventivo sommario di spesa.

Art. 11

Commissione regionale per i beni architettonici fortificati

1. È istituita, presso la direzione regionale dell'istruzione e della cultura, la commissione regionale per i beni architettonici fortificati, con la seguente composizione:

- a) l'assessore regionale all'istruzione e alla cultura o suo delegato, che la presiede;
- b) il sovrintendente per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- c) il direttore regionale dell'istruzione e cultura, o suo delegato;
- d) il direttore regionale del commercio e turismo, o suo delegato;
- e) il direttore regionale della formazione professionale, o suo delegato;
- f) il direttore dell'azienda regionale per la promozione turistica, o suo delegato;
- g) il direttore del centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- h) il presidente del consorzio per la salvaguardia dei castelli storici del Friuli-Venezia Giulia, o suo delegato;
- i) il presidente della sezione regionale dell'istituto italiano dei castelli, o suo delegato;
- l) il presidente dell'associazione regionale guide turistiche, o suo delegato;
- m) il presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'associazione Italia Nostra, o suo delegato;
- n) due esperti nella materia dei beni architettonici fortificati proposti, rispettivamente, dalle università degli studi di Trieste e di Udine.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del servizio dei beni culturali.

3. La commissione di cui al comma 1, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su proposta dell'assessore regionale all'istruzione e alla cultura. Essa rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati. La commissione si riunisce almeno una volta all'anno.

4. Ai componenti esterni della commissione spetta, per ogni giornata di seduta, il compenso previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La commissione regionale per i beni architettonici fortificati:

- a) formula proposte alla giunta regionale per le finalità della presente legge;
- b) esprime parere sul piano triennale di cui all'art. 3, comma 1;
- c) esprime parere sui criteri di cui all'art. 4, comma 7, all'art. 5, comma 3, e all'art. 6, comma 2;
- d) verifica l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e approva una relazione annuale in ordine al perseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 12.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande per accedere alle sovvenzioni di cui all'art. 10, sono presentate, corredate dei programmi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'art. 4, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5183 (2.1.241.3.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio n. 73 - con la denominazione «Contributi in conto capitale a persone fisiche, enti pubblici e privati che siano proprietari o detentori, qualora enti pubblici, di beni architettonici fortificati o loro parti, per interventi di conservazione, restauro e riuso dei beni architettonici medesimi nonché d'indagine, recupero e valorizzazione dei reperti e delle testimonianze archeologiche dell'architettura fortificata» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 2000.

2. Per le finalità previste dall'art. 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5185 (2.1.241.3.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni ai proprietari, possessori o detentori pubblici o privati di beni architettonici fortificati e a persone giuridiche con tali specifiche finalità statutarie, per favorire la valorizzazione di beni architettonici fortificati, ivi compresi i percorsi didattici preordinati alla fruizione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

3. Per le finalità previste dall'art. 6, comma 1, relativamente alle iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5186 (2.1.161.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzioni a soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di iniziative di studio, ricerca e indagine archeologica» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2000.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 6, comma 1, relativamente agli interventi di aggiornamento professionale e di formazione, fanno carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

5. Per le finalità previste dall'art. 10, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 17.1.42.1.280 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5187 (1.1.158.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - servizio n. 73 - con la denominazione «Sovvenzione annua agli enti e alle associazioni statutariamente preposti ad interventi per la tutela, conservazione e valorizzazione dell'architettura fortificata del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 11, comma 4, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 del precitato stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. All'onere complessivo di lire 1.000 milioni per l'anno 2000, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno

2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 maggio 2000

p. Il presidente
Il vicepresidente: CIANI

00R0465

LEGGE REGIONALE 8 maggio 2000, n. 11.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 10 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Destinazione degli utili derivanti dalla gestione della legge regionale n. 47/1996

1. Dopo il comma 5 dell'art. 1 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Gli eventuali avanzi di gestione derivanti dalle benzine scontate sono prioritariamente utilizzati per ridurre il differenziale di prezzo al consumo tra le diverse fasce per la sola benzina verde. Tale vincolo prioritario di utilizzo degli utili di gestione opera solo a condizione che la differenza di prezzo tra la prima e l'ultima fascia sia superiore a L. 200 e la riduzione dell'ultima fascia sia inferiore a L. 400.

5-ter. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, ad avvenuto accertamento dell'avanzo di amministrazione di ciascun anno, gli eventuali maggiori introiti derivanti dalla gestione della presente legge sono destinati prioritariamente alla realizzazione di interventi per la viabilità e per altre opere di urbanizzazione, alle finalità di carattere istituzionale di cui al comma 3-bis dell'art. 7 della presente legge, nonché alla realizzazione di sistemi di mobilità collettiva ecocompatibili.»

Art. 2.

Variatione delle riduzioni di prezzo

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«4. La riduzione viene stabilita e successivamente rideterminata in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze 23 ottobre 1996, n. 655.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 è inserito il seguente:

«4-bis. Le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo non intervengano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'otto per cento in più o in meno.».

3. Il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«5. Per le finalità previste dall'art. 3, comma 17, della legge n. 549/1995, i decreti di rideterminazione, emanati in relazione alle variazioni di prezzo intervenute nel territorio regionale o alle comunicazioni previste nel decreto ministeriale di cui al comma 4, sono esecutivi dal giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e sono efficaci dal termine ivi fissato.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 47/1996 e verifica degli effetti dell'eventuale estensione della normativa ai ciclomotori

1. L'art. 3 della legge regionale n. 47/1996, come modificato dall'art. 34 della legge regionale n. 13/1998, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge vengono definiti:

a) con il termine «beneficiari»:

1) le persone fisiche residenti nella Regione intestatarie, co-intestatarie o titolari di diritto di usufrutto dei mezzi autorizzati a beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine;

2) i soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati ad organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati al comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni ed integrazioni, la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, di seguito denominate «Organizzazioni»;

b) con il termine «mezzi»:

1) gli autoveicoli ed i motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri automobilistici della Regione;

2) le unità da diporto indicate all'art. 1, quarto comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) con il termine «identificativi» le tessere uniformate alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 1);

d) con il termine «autorizzazioni» le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge, effettuate mediante memorizzazione dei dati di cui all'allegato B), punto 1);

e) con il termine «contrassegno nautico» il documento avente le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 3);

f) con il termine «POS» gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A), punto 2);

g) con il termine «compagnia petrolifera» la società munita di licenza per l'esercizio di un deposito fiscale, rilasciata ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. che rifornisce il punto vendita.».

2. La giunta regionale effettua, entro il 31 dicembre 2000, anche con appositi studi, una verifica avente per oggetto gli effetti che deriverebbero dall'estensione della riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i ciclomotori di proprietà delle persone fisiche residenti nella Regione, ed in particolare:

a) la consistenza numerica dei ciclomotori circolanti in Regione;

b) l'entità dei consumi annui dei ciclomotori;

c) la presunta entità dell'incremento dell'approvvigionamento di carburante in Regione ed i conseguenti effetti sul bilancio regionale;

d) gli adeguamenti necessari sotto l'aspetto gestionale ed informatico;

e) il sistema dei controlli.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 4 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Requisiti e modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione*). — 1. L'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo è rilasciata ai soggetti interessati dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, di seguito denominata camera di commercio.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti interessati presentano apposita istanza, con i contenuti e le modalità indicate all'allegato B), punto 1), alla camera di commercio della provincia nella quale risiedono o è ubicata la sede dell'organizzazione.

3. Il rilascio dell'autorizzazione e la consegna dell'identificativo avviene previo versamento della somma di L. 10.000, anche se derivante da deterioramento, furto, smarrimento o distruzione dell'identificativo precedentemente rilasciato. Detta somma può essere rideterminata con deliberazione della giunta regionale.

4. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 3.

5. Per le unità da diporto all'atto del rilascio dell'autorizzazione è altresì consegnato il contrassegno nautico da applicare in modo visibile sul mezzo.

6. L'identificativo può essere utilizzato esclusivamente per il rifornimento del mezzo per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione, solo dal beneficiario o da altro soggetto dallo stesso formalmente autorizzato all'uso del mezzo, ferma restando la responsabilità del beneficiario per ogni uso improprio dell'identificativo medesimo.

7. L'autorizzazione all'uso del mezzo di cui al comma 6, resa in carta semplice, deve essere in possesso dell'utilizzatore all'atto del rifornimento a prezzo ridotto e non può essere rilasciata dai soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento di mezzi intestati alle organizzazioni.

8. Il beneficiario o il legale rappresentante dell'organizzazione sono tenuti a segnalare alla camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione la variazione di residenza o di sede in altro comune, il venir meno della intestazione o titolarità di diritto di usufrutto del mezzo nonché lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo, entro quindici giorni dall'evento o dalla notizia del medesimo. Entro il medesimo termine, il legale rappresentante dell'organizzazione è tenuto a segnalare alla camera di commercio la variazione dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo.

9. Le variazioni di residenza nel medesimo territorio comunale, ivi comprese quelle derivanti da variazione della toponomastica, non comportano l'obbligo di segnalazione di cui al comma 8, e le relative informazioni sono acquisite dalla camera di commercio competente tramite la banca dati di cui all'art. 7.».

Art. 5.

Entità delle riduzioni di prezzo

1. L'art. 5 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Entità della riduzione di prezzo*). — 1. La riduzione di prezzo è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del comune di residenza dei beneficiari, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. L'entità della riduzione di prezzo spettante alle organizzazioni è determinata in relazione alla fascia di appartenenza del comune presso il quale l'organizzazione stessa ha sede legale o sede secondaria.

3. La riduzione di prezzo spettante per il rifornimento di unità da diporto è quella stabilita per la fascia territoriale nella quale sono inseriti i comuni con minor distanza dal valico confinario.

4. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa per ogni rifornimento effettuato con le modalità stabilite dalla presente legge in tutti i punti vendita dotati di POS situati nel territorio regionale.».

Art. 6.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996

1. Ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, la parola «veicolo» è sostituita dalla parola «mezzo».

2. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, è aggiunto in fine il seguente periodo «La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi, per le apparecchiature self service, atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata».

3. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, le parole « con le modalità di cui all'allegato A), punto 3), e a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS» sono sostituite dalle parole «ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3)».

4. Il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.».

5. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 47/1996 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito internet regionale.

6-ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.».

Art. 7.

Modifica dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, dopo le parole «per le finalità previste dalla presente legge», sono inserite le parole «nonché per altre finalità di carattere istituzionale,» e le parole «per l'anagrafe dei beneficiari e per la rilevazione dei consumi di benzine, con o senza piombo», sono sostituite dalle parole «per l'anagrafe dei beneficiari, per la rilevazione dei consumi di benzine con o senza piombo e per la rilevazione delle sanzioni amministrative comminate in attuazione della presente legge».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 è inserito il seguente:

«1-bis. I dati relativi ai singoli rifornimenti che, per qualsiasi causa, non sono stati trasferiti dal POS al sistema informatico con le modalità dell'art. 9, devono essere memorizzati negli archivi del sistema informatico non oltre tre mesi dalla data dei rispettivi consumi.».

3. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni comunali comunicano all'amministrazione regionale i dati specificati nell'allegato B), punto 2), relativi alle persone fisiche residenti nel proprio comune. Le informazioni sono trasmesse alla banca dati regionale con cadenza settimanale in via informatica. A tal fine è autorizzato anche il diretto prelievo dei dati dagli archivi informatici comunali da parte dell'amministrazione regionale. Con deliberazione della giunta regionale sono definite le modalità operative per consentire il trasferimento dei dati dagli archivi comunali.».

4. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996 la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 47/1996 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. La banca dati può essere implementata con ulteriori dati necessari per attivare altre finalità di carattere istituzionale, in particolare nei settori sanitario, anagrafico, della mobilità, elettorale, nonché per la funzione di borsellino elettronico, mediante l'utilizzo degli identificativi che, in tal caso, fungono da carta del cittadino.

3-ter. L'individuazione dei dati di cui al comma 3-bis, le modalità per il rilascio, l'abilitazione e l'utilizzo della carta del cittadino sono definiti con appositi regolamenti.

3-quater. Le carte del cittadino sono acquisite dall'amministrazione regionale e il loro rilascio e l'abilitazione per la fruizione dei servizi può intervenire direttamente da parte dell'amministrazione regionale o da parte di altri soggetti pubblici. Il rilascio e l'abilitazione agli aventi diritto può intervenire anche a titolo gratuito.

3-quinquies. Per consentire la memorizzazione dei dati di cui al comma 3-bis sugli identificativi già rilasciati per ottenere la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale, l'amministrazione regionale è autorizzata ad acquisire la licenza d'uso dello spazio di memoria a tal fine necessario.

3-sexies. L'attivazione dei servizi fruibili con la carta del cittadino avviene in modo graduale nel territorio regionale in relazione alle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno. L'individuazione degli ambiti territoriali e dei settori d'intervento da attivare sono definiti dalla giunta regionale.

3-septies. I dati non sensibili di cui al presente articolo possono essere ceduti, anche su supporto magnetico, a chiunque ne faccia richiesta, purché il trattamento e la cessione avvengano nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di privacy.

3-octies. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 8 maggio 2000, n. 11, con apposita delibera, fissa i modi e i termini della cessione di cui al comma 3-septies. Gli eventuali introiti derivanti dall'attuazione del precedente comma sono destinati prioritariamente allo sviluppo dei servizi elettronici di cui al presente articolo.».

Art. 8.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996

1. Il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Alle camere di commercio sono delegate le funzioni relative:

a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative sospensioni o revoche;

b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni ed ai controlli sui consumi di benzine, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno ed a quelli relativi agli eventuali contingenti di benzina a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'art. 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17;

c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15-bis;

d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;

e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è inserito il seguente:

«1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle camere di commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'amministrazione regionale e forniti alle camere di commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.».

3. Il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro il giorno 10 di ogni mese qualora non festivo, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'amministrazione regionale ed alle compagnie petrolifere, sotto la propria responsabilità, l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.

2-bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche al fine della legittimità dei rimborsi di cui all'art. 10.».

4. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le parole «ed i rapporti finanziari, tenuto conto degli importi da queste riscossi ai sensi del comma 4 dell'art. 4, e relativi al rilascio delle autorizzazioni, nonché delle somme derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di competenza ai sensi dell'art. 15», sono sostituite dalle parole «per lo svolgimento dell'attività delegata».

5. Al comma 5 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 le parole «ed all'onere derivante dalle convenzioni con le camere di commercio» sono abrogate.

6. Al comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, le parole «con le modalità di cui all'allegato A), punto 4),» sono abrogate e le parole «salvo causa di forza maggiore», sono sostituite dalle parole «con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3».

7. Dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996 è aggiunto il seguente:

«6-bis. L'amministrazione regionale emana opportune direttive al fine dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle camere di commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, anche in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.»

Art. 9.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), su cui sia installato il software atto ad operare nei termini di cui all'allegato A), punti 3), 4) e 5)» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 3, comma 1, lettera f)».

2. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«2. Giornalmente i gestori dei punti vendita sono tenuti a comunicare alla propria camera di commercio i dati memorizzati nei POS, relativi alle quantità di benzine con e senza piombo vendute nella giornata lavorativa. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, salvo causa di forza maggiore. La trasmissione dei dati dai POS avviene tramite rete telefonica con collegamento ad un programma di gestione delle connessioni su apposite apparecchiature di interfaccia.»

3. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, le parole «vendute ad un prezzo diverso da quello ridotto in applicazione della presente legge» sono sostituite con le parole «complessivamente vendute, risultanti dalla lettura delle colonnine e riportate nel registro dell'ufficio tecnico di finanza (UTF)».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il gestore è inoltre tenuto, all'inizio di ogni giornata lavorativa, a verificare l'avvenuto corretto invio dei dati dal POS di cui ai commi 2 e 3, riferiti al giorno precedente.

3-ter. Qualora dalla verifica di cui al comma 3-bis, risulti che i dati non sono stati correttamente trasmessi al sistema informatico, il gestore è tenuto a darne comunicazione entro il giorno successivo alla competente camera di commercio, esibendo la copia degli scontrini rilasciati e/o il registro dell'UTF al fine dell'aggiornamento degli archivi informatici da parte della camera di commercio medesima.»

5. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«4. Il gestore del punto vendita non può consentire il rifornimento a prezzo ridotto qualora l'identificativo a tal fine consegnato risulti rilasciato per un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è richiesto il rifornimento o risulti disabilitato.»

6. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 47/1996, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le notizie ai gestori relative all'avvenuto corretto invio dei dati all'elaboratore centrale di cui al comma 3-bis, ed alle disabilitazioni degli identificativi di cui al comma 4, avvengono mediante comunicazione sui POS, con le modalità indicate al comma 2.

4-ter. La giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad attuare gli strumenti necessari alla progressiva riduzione e parificazione dei costi relativi alla trasmissione dei dati mediante linea telefonica, di cui al presente articolo, da tutti i punti vendita di carburante del Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 10.

Modifica dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996

1. Prima del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, è inserito il seguente:

«01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte delle compagnie petrolifere dalle quali proviene il rifornimento di carburante.»

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 47/1996, le parole «ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le somme da questi» sono sostituite con le parole «alle compagnie petrolifere le somme da queste».

3. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, modificato con regolamento approvato con il decreto del presidente della giunta regionale 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., adottato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, le compagnie petrolifere inoltrano all'amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle camere di commercio, ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 2-bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento, di cui all'allegato B), punto 3).»

4. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.»

5. Dopo il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 47/1996, è inserito il seguente:

«3-bis. Almeno due volte all'anno il servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista al comma 5 dell'art. 13, effettua opportune verifiche a campione presso ogni compagnia petrolifera, atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'art. 11. Detta documentazione deve essere conservata dalle compagnie petrolifere per un periodo non inferiore ad anni due a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.»

Art. 11.

Modifica dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le parole «I soggetti di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1995, sono tenuti» sono sostituite dalle parole «Le compagnie petrolifere sono tenute»,

2. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, le parole «di cui all'allegato A), punto 6)» sono sostituite con le parole «di cui all'allegato B), punto 4)» e la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 47/1996, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di benzine effettuati nel territorio regionale, le compagnie petrolifere comunicano mensilmente all'amministrazione regionale i volumi di benzine consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse scadenze temporali l'amministrazione regionale comunica alle predette compagnie petrolifere le quantità di benzine vendute dagli stessi punti vendita.»

Art. 12.

Rapporti finanziari e contabili con le camere di commercio

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale n. 47/1996, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Rapporti finanziari e contabili con le camere di commercio). — 1. L'amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare annualmente alle camere di commercio le spese sostenute per l'eser-

cizio delle funzioni delegate di cui all'art. 8, entro i limiti e con le modalità indicate nel presente articolo, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della presente legge.

2. Annualmente la giunta regionale, con propria deliberazione, determina le somme ritenute ammissibili per lo svolgimento dell'attività delegata, sulla base del numero dei beneficiari gestiti da ciascuna camera di commercio nell'anno precedente.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 30 giugno di ogni anno le camere di commercio presentano alla Regione apposito rendiconto approvato dall'organo collegiale competente e controfirmato dal collegio sindacale, relativo alle spese impegnate ed alle entrate accertate nell'anno precedente, derivanti dall'applicazione della presente legge, con separata evidenza del numero dei beneficiari gestiti e delle somme introitate ai sensi dell'art. 15, sia in linea capitale che interessi, a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari.

4. Le somme introitate a titolo di recupero delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite ai sensi dell'art. 15, vengono riversate alla Regione entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto di cui al comma 3, ovvero poste a compensazione delle somme da rimborsare ai sensi del comma 1.»

Art. 13.

Modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/1996, sono abrogate le parole «dalle amministrazioni comunali,» e le parole «, secondo quanto previsto dal presente capo».

2. All'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 47/1996, le parole «di cui all'art. 15» sono sostituite dalle parole «di loro competenza».

3. All'art. 13, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, dopo le parole «dell'amministrazione finanziaria» sono aggiunte le parole «delle amministrazioni comunali e dell'autorità marittima» e le parole «alle amministrazioni comunali e, rispettivamente, alle camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle parole «alle camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza».

4. All'art. 13, comma 5, della legge regionale n. 47/1996, le parole «di cui all'art. 16» sono sostituite dalle parole «di propria competenza».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 15 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Sanzioni amministrative a carico dei privati e restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite*). — 1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 15.000 a L. 45.000 il beneficiario che non segnali il venir meno dell'intestazione o titolarità del diritto di usufrutto del mezzo, lo smarrimento, il furto o la distruzione dell'identificativo, del contrassegno nautico o del mezzo entro i termini indicati dal comma 8 dell'art. 4.

2. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da due a quattro volte la riduzione di prezzo beneficiata, colui che:

a) effettui rifornimento beneficiando di una riduzione di prezzo superiore a quella spettante in attuazione della presente legge;

b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo.

3. È soggetto alla restituzione delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento del consumo illecito e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da quattro a sei volte la riduzione di prezzo beneficiata colui che:

a) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;

b) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 300.000:

a) colui che, anche a seguito del venir meno del titolo di proprietà, comproprietà o usufrutto del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo;

b) il legale rappresentante dell'organizzazione che non segnali alla camera di commercio la variazione dei presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione o dei nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è stato rilasciato l'identificativo entro quindici giorni dalla variazione.

5. La camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 4 e, ove previsto, al contestuale recupero delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufuite.»

Art. 15.

Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall'art. 14 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti*). — 1. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 200.000 a L. 400.000 per ogni rifornimento irregolarmente effettuato il gestore dell'impianto che effettua rifornimento su mezzo diverso rispetto a quello risultante dall'identificativo.

2. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione alla vendita di benzine a prezzo ridotto fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 80.000 a L. 210.000 per ogni rilevazione omessa o scontrino non rilasciato il gestore che non rilevi tramite POS il quantitativo di benzine erogate a prezzo ridotto all'atto del rifornimento o non rilasci lo scontrino all'atto del rifornimento. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 80.000 a L. 210.000 il gestore che a fine giornata non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi di benzine complessivamente vendute e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico ai sensi dell'art. 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.

5. La camera di commercio nel cui ambito territoriale sono ubicati gli impianti di distribuzione dei carburanti provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 4.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 16 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e delle compagnie petrolifere*). — 1. Il gestore che richieda alla compagnia petrolifera rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.

2. Le compagnie petrolifere che non effettuino i controlli previsti dall'art. 11, comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da L. 1.000.000 a L. 3.000.000; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

3. Le compagnie petrolifere che richiedano all'amministrazione regionale i rimborsi di cui all'art. 10, in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato B), punto 4), sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una

somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.

4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi alle compagnie petrolifere.

5. L'amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 3.»

Art. 17.

Informazioni sulle sanzioni e recuperi di somme

1. Dopo l'art. 16-bis della legge regionale n. 47/1996, come inserito dal comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 13/1998, è inserito il seguente:

«Art. 16-ter (Informazioni sulle sanzioni). — 1. Per le finalità di cui all'art. 8, le camere di commercio aggiornano, con le modalità stabilite nella convenzione in detto articolo prevista, l'archivio informatico relativo alle sanzioni e trasmettono alla Regione copia dei verbali di contestazione, delle ordinanze-ingiunzioni e delle ordinanze di archiviazione emessi, dando altresì notizia degli eventuali pagamenti in misura ridotta effettuati ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 1/1984, entro quindici giorni dalla notifica degli atti e dai pagamenti in misura ridotta».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 47/1996

1. L'art. 17 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Modalità di irrogazione delle sanzioni amministrative). — 1. Le camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS previste dall'art. 15-bis, tramite la gestione della banca dati di cui all'art. 7.»

Art. 19.

Modifica dell'art. 18 della legge regionale n. 47/1996

1. La rubrica dell'art. 18 della legge regionale n. 47/1996, è sostituita dalla seguente: «Applicazione della legge regionale n. 1/1984 e devoluzione alle camere di commercio dei proventi delle sanzioni».

2. Al comma 1, dell'art. 18 della legge regionale n. 47/1996, sono abrogate le parole «alle amministrazioni comunali ed».

Art. 20.

Modifica dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996

1. Il comma 2 dell'art. 19 della legge regionale n. 47/1996, è sostituito dal seguente:

«2. Le competenti strutture regionali forniscono all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, con cadenze periodiche definite congiuntamente, i dati relativi ai consumi di benzine nel territorio regionale e ogni altra informazione necessaria per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, con particolare riferimento agli effetti ambientali derivanti dalla applicazione della presente legge.»

Art. 21.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 7/1988

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 99-quinquies della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come inserito dal comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 47/1996, è inserita la seguente:

«b-bis) effettua l'attività di coordinamento nei confronti delle camere di commercio, in relazione alle attività alle stesse delegate in materia di gestione delle benzine a prezzo ridotto;».

Art. 22.

Modifica dell'art. 22 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 47/1996, le parole «le domande di cui all'art. 4, comma 1,» sono sostituite dalle parole «le domande per l'ottenimento dell'autorizzazione».

2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 47/1996, le parole «nell'allegato A), punto 7), con le modalità ivi indicate» sono sostituite dalle parole «nell'allegato B), punto 2), e li aggiornano nei tempi e con le modalità indicate all'art. 7».

Art. 23.

Modifica dell'art. 23 della legge regionale n. 47/1996

1. Al comma 5 dell'art. 23 della legge regionale n. 47/1996, la parola «veicoli» è sostituita dalla parola «mezzi».

Art. 24.

Sostituzione degli allegati alla legge regionale n. 47/1996

1. Gli allegati A) e B) alla legge regionale n. 47/1996, sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A) e B) alla presente legge.

Art. 25.

Disposizioni transitorie

1. I rimborsi alle compagnie petrolifere relativi ai consumi delle benzine a prezzo ridotto effettuati anteriormente al 26 dicembre 1997 sono disposti dall'amministrazione regionale con le modalità e secondo le disposizioni all'epoca vigenti.

2. La convenzione stipulata tra l'amministrazione regionale e le camere di commercio ai sensi dell'art. 8, rimane efficace fino alla stipula di una nuova convenzione che recepisca le disposizioni contenute nella presente legge.

3. Le camere di commercio introitano le somme di cui all'art. 4 e quelle di cui all'art. 15 della legge regionale n. 47/1996, come sostituiti con gli articoli 4 e 14 della presente legge, relativamente ai recuperi di somme da riversare all'amministrazione regionale, anche in pendenza dell'approvazione della nuova convenzione di cui al comma 2.

4. I procedimenti sanzionatori pendenti all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti che hanno emesso i relativi verbali di contestazione e l'eventuale restituzione delle relative somme indebitamente percepite da parte dei privati viene disposta dall'amministrazione regionale in applicazione della normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I procedimenti sanzionatori di cui al comma 4, sono archiviati qualora gli illeciti contestati non rientrino tra quelli espressamente indicati negli articoli 15, 15-bis e 16 della legge regionale n. 47/1996, come sostituiti ed introdotto dagli articoli 14, 15 e 16 della presente legge.

6. Le riduzioni di prezzo, applicate ai rifornimenti di benzina effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, indebitamente godute dai soggetti ai quali è stato erroneamente rilasciato l'identificativo dalle competenti camere di commercio, non devono essere recuperate dall'amministrazione regionale.

7. Le somme relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine usufruite dai soggetti extracomunitari a seguito dell'erroneo rilascio degli identificativi, qualora già restituite all'amministrazione regionale, sono da questa integralmente rimborsate a detti soggetti.

8. I soggetti competenti che non avessero provveduto ad inibire la possibilità di utilizzo degli identificativi erroneamente rilasciati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, sono tenuti a rimborsare l'amministrazione regionale delle somme corrispondenti alle riduzioni di prezzo indebitamente percepite, applicate ai rifornimenti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto vigente al momento dei consumi.

Art. 26.

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

- a) l'art. 13, comma 2; l'art. 14, come integrato dal comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 13/1998; l'art. 16-bis, come inserito dal comma 5 dell'art. 34 della legge regionale n. 13/1998; l'art. 22, comma 2, e l'art. 23, comma 3, della legge regionale n. 47/1996;
- b) l'art. 1, comma 5, della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33;
- c) l'art. 2, commi 1 e 2; l'art. 19, commi 8, 9 e 9-bis, come inserito dal comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 4/1999, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3;
- d) l'art. 34, commi da 1 a 4, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- e) l'art. 2, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;
- f) l'art. 56 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1.

Art. 27.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dal comma 3-bis dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, come aggiunto dall'art. 7, comma 5, relativamente alla implementazione della banca dati, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento ai capitoli del documento tecnico, allegato al bilancio medesimo, a fianco di ciascuna indicati:

- a) unità previsionale di base 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
- b) unità previsionale di base 52.3.1.2.666 - capitolo 180.

2. Gli introiti derivanti dal rilascio a titolo oneroso della carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni sugli identificativi già rilasciati, di cui al comma 3-quater dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'art. 7, comma 5, affluiscono a decorrere dall'anno 2001 alla unità previsionale di base dell'entrata 3.1.5, istituita al comma 4, con riferimento al capitolo 1507 (3.1.1.) di nuova istituzione per memoria, a decorrere dall'anno 2001, nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo — alla rubrica n. 13 — servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto — con la denominazione «Proventi derivanti dal rilascio a titolo oneroso della carta del cittadino e dal rilascio delle abilitazioni per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine».

3. Per gli oneri relativi all'acquisizione delle carte del cittadino ed alle licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine, di cui rispettivamente al commi 3-quater e 3-quinquies dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, come inseriti dall'art. 7, comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.922 «Spese per la carta del cittadino», che si istituisce a decorrere dall'anno 2001 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 950 (1.1.141.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisizione delle carte del cittadino e le licenze d'uso dello spazio di memoria per la fruizione dei nuovi servizi sugli identificativi già rilasciati per l'ottenimento delle riduzioni del prezzo sulle benzine» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 - capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E12, del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

4. Gli introiti di cui al comma 3-octies dell'art. 7 della legge regionale n. 47/1996, come aggiunto dall'art. 7, comma 5, affluiscono all'unità previsionale di base 3.1.5 «Proventi derivanti dal rilascio della carta del cittadino e dalla cessione dei dati non sensibili» che si istituisce per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - al titolo III - categoria 3.1, con riferimento al capitolo 1516 (3.1.2) di

nuova istituzione per memoria nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Introiti derivanti dalla cessione dei dati non sensibili di cui all'art. 7 della legge regionale n. 47/1996».

5. Per le finalità previste dal comma 1-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'art. 8, comma 2, relativamente all'acquisto dei contrassegni nautici, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6 milioni, suddivisa in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 929 (1.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Spese per l'acquisto dei contrassegni nautici da fornire alle camere di commercio per il rilascio ai beneficiari» e con lo stanziamento complessivo di lire 6 milioni, suddiviso in ragione di lire 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unità previsionale di base, con riferimento allo stanziamento del capitolo 925 che è ridotto di pari importo, intendendosi modificata la relativa autorizzazione di spesa.

6. In relazione al disposto di cui all'art. 10, comma 2, la denominazione del capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 - rubrica n. 13 - unità previsionale di base 31.1.13.1.634 - è modificata in «Rimborso alle compagnie petrolifere delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di benzine relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12-bis, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'art. 12, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti, con riferimento al capitolo 925 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento - già autorizzato per le finalità previste dall'art. 19, comma 8, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 - come ridotto dal comma 4, si intende rideterminato per le finalità previste dal citato art. 12-bis, comma 1, della legge regionale n. 47/1996, e la cui denominazione è così modificata «Rimborso annuo alle camere di commercio delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 8 della legge regionale n. 47/1996, per la parte eccedente le entrate loro derivanti dall'applicazione della legge medesima».

8. In relazione al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, come sostituito dall'art. 4, ed all'articolo 26, comma 1, lettera a), relativamente all'abrogazione del comma 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 47/1996, è revocato lo stanziamento di complessive lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2000 al 2002, dell'unità previsionale di base 3.7.559 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 1173 del documento tecnico agli stessi allegato, ed è corrispondentemente ridotto di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base 52.3.13.1.667 dello stato di previsione della spesa dei citati bilanci, con riferimento al capitolo 926 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è revocato, intendendosi modificate le relative previsioni di entrata ed autorizzazioni di spesa.

9. In relazione al disposto di cui all'art. 12-bis, comma 4, della legge regionale n. 47/1996, come inserito dall'art. 12, le eventuali - maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle camere di commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo indebitamente percepite dai beneficiari, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1505 (3.6.1) che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Recupero delle maggiori somme, esuberanti gli oneri per l'esercizio delle funzioni delegate, introitate dalle camere di commercio a titolo di recupero, sia in linea capitale che interessi, delle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente beneficiate».

10. Le eventuali somme di cui all'art. 25, comma 4, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci, con riferimento ai capitoli 1503, il cui codice di finanza regionale è modificato in «(3.6.2)», e 1077 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

11. Per le finalità previste dall'art. 25, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10 milioni per l'anno 2000 a carico della unità previsionale di base 52.3.13.1.698 «Rimborso agli extracomunitari delle somme già restituite all'amministrazione regionale a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 - alla funzione obiettivo n. 52 - programma 52.3 - rubrica n. 13 - spese correnti - con riferimento al capitolo 921 (1.1.161.2.01.01) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - con la denominazione «Rimborso ai soggetti extracomunitari delle somme già restituite all'amministrazione regionale relative alle riduzioni di prezzo alla pompa delle benzine indebitamente usufruite dai medesimi a seguito di erroneo rilascio degli identificativi» e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pan importo dal fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con riferimento al capitolo 9710, partita n. 99 del prospetto E/2, del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.

12. Le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 25, comma 8, affluiscono all'unità previsionale di base 3.6.547 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1517 (3.6.1), che si istituisce per memoria - alla rubrica n. 13 - servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto - nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Recupero delle riduzioni di prezzo delle benzine indebitamente praticate in relazione all'utilizzo di identificativi erroneamente rilasciati».

Art. 28.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 8 maggio 2000

p. Il presidente
Il vicepresidente: CIANI

ALLEGATO A

1) CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEGLI IDENTIFICATIVI.

L'identificativo è costituito da una carta a microprocessore, su supporto in PVC, in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA, con le seguenti caratteristiche:

- standard ISO 7816;
- memoria utente EEPROM riscrivibile almeno 10.000 volte;
- capacità della memoria utente riscrivibile di 8 Kbytes;
- protezione della memoria utente tramite password;
- segmentabilità della memoria utente in più aree protette;
- banda magnetica per tracce 1/2/3 su di un lato;
- interoperabilità con altri sistemi di carte a microprocessore ISO 7816.

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI POS.

Il POS è un apparecchio in grado di operare mediante funzioni crittografiche DES o RSA con le seguenti caratteristiche:

- 1 Mbyte di memoria;
- stampante ad impatto;
- display a cristalli liquidi di almeno 2 righe per 20 caratteri;

- lettore/scrittore di carte a microprocessore ISO 7816;
- orologio datario;
- un canale asincrono;
- modem integrato con «autodial»;
- unico cavo di connessione alla rete di alimentazione elettrica (220 V, 50 Hz) ed alla rete telefonica, con spina normalizzata Telecom, che consenta di collegarsi anche con un apparecchio telefonico;
- sistema di riconfigurazione che, durante il collegamento notturno, consenta ad un PC remoto di modificare automaticamente sia i parametri di lavoro memorizzati che il firmware a bordo del terminale POS.

3) CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO NAUTICO.

Il contrassegno nautico, documento rilasciato per le unità da diporto, ha le seguenti caratteristiche:

- dimensioni 25 cm x 15 cm;
- adesivo mediante colla resistente all'acqua;
- stampigliatura indelebile della sigla di riconoscimento assegnata all'unità da diporto con numero progressivo nell'ambito provinciale e carattere di identificazione del tipo di unità da diporto (N=nave; I=imbarcazione; NT=natante).

Visto: il vicepresidente: CIANI

ALLEGATO B

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE E DATI DA MEMORIZZARE SULL'IDENTIFICATIVO ALL'ATTO DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE STESSA.

1. La domanda per l'ottenimento dell'autorizzazione deve contenere i seguenti dati:

- dati anagrafici:
 - tipo beneficiario (privato, soggetto autorizzato da organizzazione);
 - nome e cognome;
 - data di nascita;
 - luogo di nascita;
 - cittadinanza;
 - comune di residenza;
 - indirizzo di residenza;
 - codice fiscale;
- dati relativi al mezzo:
 - targa del veicolo o descrizione dell'unità da diporto;
 - cilindrata;
 - tipo di benzina prevalentemente utilizzato.

2. Sull'identificativo, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, sono memorizzati i seguenti dati:

- codice dell'autorizzazione;
- nome e cognome;
- codice fiscale;
- codice ISTAT del comune di residenza o sede dell'organizzazione;
- targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. All'atto della presentazione della domanda devono essere esibiti:

- un documento comprovante la cittadinanza e la residenza;

b) la carta di circolazione o la licenza di navigazione del mezzo prevista dall'art. 8 della legge n. 50/1971. Per i natanti sprovvisti della licenza di navigazione deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà o comproprietà degli stessi;

c) l'attestazione della copertura assicurativa del mezzo, qualora obbligatoria in relazione alla vigente legislazione.

4. Per le sole organizzazioni, devono essere presentati lo statuto o l'atto costitutivo o l'accordo tra gli aderenti redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata dal quale risultino la sede legale o secondaria nel territorio regionale e le finalità dell'organizzazione, e una dichiarazione resa dal suo legale rappresentante che indica i nominativi dei soggetti autorizzati in via permanente al rifornimento del mezzo per il quale è richiesto l'identificativo.

2) DATI FORNITI DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI RELATIVI ALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI.

- a) codice ISTAT Comune;
- b) codice individuale;
- c) nome e cognome;
- d) data di nascita;
- e) luogo di nascita;
- f) sesso;
- g) cittadinanza;
- h) codice fiscale;
- i) indirizzo di residenza;
- j) data iscrizione;
- k) codice ISTAT comune immigrazione;
- l) codice ISTAT comune emigrazione;
- m) data cancellazione;
- n) codice causale cancellazione.

3) DATI DA REGISTRARE PER OGNI RIFORNIMENTO A PREZZO RIDOTTO.

1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:
 - a) tipo di benzina (super o super senza piombo);
 - b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a prezzo ridotto.
2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:
 - a) data e ora;
 - b) codice dell'identificativo;
 - c) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.
3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:
 - a) data e ora;
 - b) codice del POS;
 - c) tipo di benzina (super o super senza piombo);
 - d) litri del rifornimento.
4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:
 - 1) data e ora;
 - 2) estremi identificativi del punto vendita;
 - 3) codice del POS;
 - 4) codice dell'autorizzazione;
 - 5) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
 - 6) litri del rifornimento;
 - 7) tipo di benzina (super o super senza piombo);
 - 8) prezzo al litro praticato;
 - 9) riduzione di prezzo al litro;
 - 10) importo da pagare.

4) DATI DA RIPORTARE NELLA STAMPA RIEPILOGATIVA DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELLA GIORNATA AI FINI DEI RIMBORSI DELLE RIDUZIONI DI PREZZO PRATICATE.

- a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
- b) per ogni rifornimento:

- 1) data e ora;
 - 2) codice dell'autorizzazione;
 - 3) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
 - 4) tipo di benzina (super o super senza piombo);
 - 5) litri;
 - 6) importo;
- c) totalizzazione per fascia delle riduzioni di prezzo operate.

VISTO Il vicepresidente: CIANI

00R0466

LEGGE REGIONALE 15 maggio 2000, n. 12.

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20 del 17 maggio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale

1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle province, dalle comunità montane e dai comuni;

b) la raccolta dei funghi è esercitata nell'intero territorio regionale, salvo le situazioni di cui alle lettere c) ed h), da soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione onerosa con validità permanente rilasciata previo superamento di colloquio, salvo le situazioni di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza delle principali norme vigenti per la raccolta, il trasporto e la conservazione dei funghi e del loro rapporto con l'ambiente;

c) per completare l'offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a due mesi, rilasciati dai comuni e dalle comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di qualità e senza il possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell'attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi, previa recinzione o idonea tabellazione degli stessi;

h) la Regione individua nei territori classificati montani, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, le zone nelle quali la raccolta è consentita solo ai residenti e ai titolari di permesso temporaneo;

i) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in kg 3 pro capite;

l) per i residenti di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in kg 15 pro capite;

m) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema o sanitari;

n) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l'allestimento di rassegne micologiche;

o) istituzione di una commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e Udine, degli ispettorati micologici, della aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

p) istituzione, presso le province e le comunità montane, delle commissioni per lo svolgimento dei colloqui per rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

q) province e comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, in sede decentrata;

r) istituzione degli ispettorati micologici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministero della sanità 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

s) la Regione determina annualmente, in forma differenziata tra residenti in Regione e non residenti, i corrispettivi per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni e per il rilascio dei permessi temporanei. I comuni e le comunità montane possono stabilire riduzioni sino al cento per cento dell'importo per i richiedenti che soggiornano nei territori di validità del permesso temporaneo. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi temporanei sono introitati dagli enti rilascianti e destinati a sollievo delle spese delle funzioni nel settore, nonché al finanziamento di iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;

t) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore ad un anno, dai comuni e dalle comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabiliti. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera s);

u) la vigilanza sull'applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del corpo forestale regionale, delle province e dei comuni.

3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2, trova applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Art. 2.

Commercializzazione dei funghi epigei

1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla giunta regionale.

3. Con deliberazione della giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Struttura regionale competente

1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 1, sono attuati dalla direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.

Art. 4.

Integrazioni all'art. 23 della legge regionale n. 34/1981, in materia di vigilanza

1. All'art. 23 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

«All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.

I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'art. 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.»

Art. 5.

Abrogazioni

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, è abrogato il capo II della legge regionale n. 34/1981.

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1, si fa riferimento alla legge n. 352/1993 ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 15 maggio 2000

p. Il presidente
Il vice presidente: CIANI

00R0468

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 40.

Sospensione degli effetti delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, recante: «Norme sulla ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra la Regione e gli enti locali, in attuazione dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Differimento degli effetti

1. Le disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 29 settembre 1999, n. 34, hanno effetto a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di svolgimento delle elezioni regionali dell'anno 2000.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Nelle more della decorrenza di cui all'art. 1, la giunta regionale predispose il riordino organizzativo necessario all'attuazione del richiamato art. 14.

2. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti nel frattempo assunti dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni provinciali di controllo.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 2000

VENEZIALE

00R0039

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 41.

Rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 1998 - Art. 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rendiconto consuntivo della Regione Molise per l'esercizio 1998 è approvato con le risultanze esposte negli articoli seguenti.

Art. 2.

Entrate di competenza

Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, le entrate derivanti da contributi e assegnazioni dallo Stato, quelle derivanti da rendite patrimoniali, per alienazione di beni patrimoniali e trasferimenti di capitali le entrate provenienti dall'assunzione di prestiti e quelle per contabilità speciali accertate nell'esercizio 1998, per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano stabilite dal conto consuntivo del bilancio in:

L. 2.774.207.453.761

di cui:

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| riscosse | L. 1.894.833.991.557 |
| e rimaste da riscuotere | L. 396.864.056.159 |
| avanzo di amministrazione accertato | L. 482.509.406.045 |

Art. 3.

Spese di competenza

Le spese correnti, quelle d'investimento, quelle per il rimborso di capitali e anticipazioni e per contabilità speciali, impegnate nell'esercizio finanziario per la competenza propria dell'esercizio stesso, risultano nel conto consuntivo del bilancio in:

L. 2.721.762.462.714

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| delle quali furono pagate | L. 1.954.932.811.099 |
| e rimasero da pagare | L. 766.829.651.615 |

Art. 4.

Accertamento ed impegni

Il riepilogo generale delle entrate accertate e delle spese impegnate di competenza dell'esercizio finanziario 1998, dal conto consuntivo, risulta stabilito come segue:

Entrate.

Titolo I: Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali fondo sanitario L. 678.062.150.983

Titolo II: Entrate derivanti da contributi ed assegnazione dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione L. 408.896.368-287

Titolo III: Entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali L. 30.725.896.642

Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimento di capitali e rimobrsi di crediti L. 31.621.984.500

Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti ed altre operazioni creditizie L. 15.600.000.000

Titolo VI: Entrate per partite di giro L. 1.126.591.647.304

Avanzo di amministrazione L. 482.509.406.045

Totale entrate accertate L. 2.774.207.453.761

Spese.

Titolo I: Spese correnti L. 749.198.882.937

Titolo II: Spese d'investimento L. 811.814.345.591

Titolo III: Rimborso di mutui L. 34.157.586.882

Titolo IV: Contabilità speciali L. 1.126.591.647.304

Totale spese impegnate L. 2.721.762.462.714

Riepilogo gestione di competenza.

Entrate accertate L. 2.774.207.453.761

Spese impengate L. 2.721.762.462.714

Avanzo di competenza L. 52.444.991.047

Art. 5.

Residui attivi 1997 e precedenti

I residui attivi rimasti accessi al 31 dicembre 1997 L. 1.518.728.783.661

Di cui furono riscossi nell'esercizio 1998 L. 347.183.313.544

E rimasero da riscuotere alla fine dell'esercizio L. 1.147.049.195.174

Dal conto sono stati eliminati, per insussistenza, prescrizione o perenzione, residui L. 24.705.227.195

E sono stati riaccertati residui L. 208.952.252

Art. 6.

Residui passivi 1997 e precedenti

I residui passivi rimasti accessi al 31 dicembre 1997 L. 1.041.493.925.757

Di cui furono pagati nell'esercizio 1998 L. 272.441.269.877

E rimasero da pagare alla fine dell'esercizio L. 305.595.688.015

Dal conto dei residui passivi sono stati eliminati:

a) per insussistenza o prescrizione L. 18.131.581.609

b) per perenzione amministrativa L. 445.325.386.256

Art. 7.

Somma dei residui attivi

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1998 (art. 2) L. 396.864.056.159
 esercizi precedenti (art. 5) L. 1.147.049.195.174
 residui attivi al 31 dicembre 1998 L. 1.543.913.251.333

Art. 8.

Somma dei residui passivi

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, risultano stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 1998 (art. 3) L. 766.829.651.615
 esercizi precedenti (art. 6) L. 305.595.688.015
 residui passivi al 31 dicembre 1998 L. 1.072.425.339.630

Art. 9.

Situazione finanziaria

L'avanzo di amministrazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1998 è accertato in L. 491.405.683.969 come risulta dai seguenti dati:

Attivo.

Fondo di cassa al 31 dicembre 1997 L. 5.274.548.141

Riscossioni effettuate in conto residui L. 347.183.313.544

Riscossioni effettuate in conto competenza L. 1.894.833.991.557

Totale attivo L. 2.247.291.853.242

Passivo.

Pagamenti effettuati in conto residui L. 272.441.269.877

Pagamenti effettuati in conto della competenza L. 1.954.932.811.099

Totale passivo L. 2.227.374.080.976

Fondo di cassa al 31 dicembre 1998 L. 19.917.772.266

Residui attivi L. 1.543.913.251.333

Somma attiva L. 1.563.831.023.599

Residui passivi L. 1.072.425.339.630

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 L. 491.405.683.969

Art. 10.

Eliminazione dal conto dei residui attivi

I residui attivi rimasti accessi al 31 dicembre 1997 e non riscossi entro il termine dell'esercizio 1998, descritti nella colonna n. 10 del rendiconto dell'entrata, vengono dichiarati insussistenti ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori entrate.

Art. 11.

Eliminazione dal conto dei residui passivi

I residui passivi accessi al 31 dicembre 1997 e non pagati al termine dell'esercizio 1998, descritti nelle colonne numeri 10 e 11 del rendiconto della spesa, sono da considerarsi economie di spesa ed eliminati dal conto concorrendo così a determinare i risultati finali della gestione, come minori uscite.

Art. 12.

Autonomia contabile del consiglio

È approvato il rendiconto delle spese sostenute per l'esercizio della autonomia contabile del consiglio regionale, così come determinato dall'ufficio del presidente del consiglio (allegato "F" annesso alla presente legge).

Art. 13.

Operazioni di raccordo

Sono approvate le operazioni di raccordo delle risultanze tra le scritture contabili della ragioneria generale della Regione con quelle della tesoreria regionale in ordine all'allocazione nei capitoli propri del bilancio delle entrate e delle spese regionali.

Art. 14.

Enti dipendenti

Sono approvati gli acclusi consuntivi degli esercizi finanziari 1998 dei sottoelencati enti dipendenti operanti nella Regione Molise, che si chiudono con le risultanze finali a fianco di ciascuno indicate:

1) *Ente provinciale per il turismo di Campobasso.*

| | | | |
|---|--------------|------------------|----------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio 1998 | L. | 181.682.081 | |
| Riscossioni: | | | |
| in conto residui | L. | 400.000.000 | |
| in conto competenza | L. | 470.035.402 | L. 870.035.402 |
| | Sommano. . . | L. 1.051.717.483 | |
| Pagamenti: | | | |
| in conto residui | L. | 306.716.107 | |
| in conto competenza | L. | 383.387.639 | L. 690.103.746 |
| A fondo di cassa al 31 dicembre 1998 | L. | 361.613.737 | |
| Somme rimaste da riscuotere: | | | |
| sui residui | — | | |
| sulla competenza | L. | 300.000 | L. 300.000 |
| | Sommano. . . | L. 361.913.737 | |
| Somme rimaste da pagare: | | | |
| sui residui | L. | 4.500.000 | |
| sulla competenza | L. | 143.804.794 | L. 148.304.794 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 | L. | 213.608.943 | |

2) *Ente provinciale per il turismo di Isernia.*

| | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio 1998 | L. | 97.227.087 | |
| Riscossioni: | | | |
| in conto residui | L. | 465.792.000 | |
| in conto competenza | L. | 567.896.076 | L. 1.033.688.076 |
| | Sommano. . . | L. 1.130.915.163 | |
| Pagamenti: | | | |
| in conto residui | L. | 136.364.600 | |
| in conto competenza | L. | 556.522.269 | L. 692.886.869 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1998 | L. | 438.028.294 | |
| Somme rimaste da riscuotere: | | | |
| sui residui | — | | |
| sulla competenza | L. | 400.000 | L. 400.000 |
| | Sommano. . . | L. 438.428.294 | |
| Somme rimaste da pagare: | | | |
| sui residui | L. | 65.716.655 | |
| sulla competenza | L. | 78.607.605 | L. 144.324.260 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 | L. | 294.104.034 | |

3) *Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli.*

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|
| Deficit di cassa al 1° gennaio 1998 | L. | 216.283.210 | |
| Riscossioni: | | | |
| in conto residui | L. | 435.000.008 | |
| in conto competenza | L. | 541.415.359 | L. 976.415.367 |
| | Sommano. . . | L. —760.132.157 | |

Pagamenti:

| | | | |
|---|--------------|---------------|----------------|
| in conto residui | L. | 82.662.354 | |
| in conto competenza | L. | 590.686.978 | L. 673.349.332 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1998 | L. | 86.782.825 | |
| Somme rimaste da riscuotere: | | | |
| sui residui | — | | |
| sulla competenza | — | | |
| | Sommano. . . | L. 86.782.825 | |
| Somme rimaste da pagare: | | | |
| sui residui | L. | 28.543.659 | |
| sulla competenza | L. | 23.503.968 | L. 52.047.627 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 | L. | 34.735.198 | |

4) *Istituto regionale per gli studi storici del Molise «V. Cuoco».*

| | | | |
|---|--------------|------------------|----------------|
| Fondo di cassa al 1° gennaio 1998 | L. | 957.184.889 | |
| Riscossioni: | | | |
| in conto residui | L. | 50.440.369 | |
| in conto competenza | L. | 273.343.018 | L. 323.783.387 |
| | Sommano. . . | L. 1.280.968.276 | |
| Pagamenti: | | | |
| in conto residui | L. | 95.529.602 | |
| in conto competenza | L. | 147.311.760 | L. 242.841.362 |
| Fondo di cassa al 31 dicembre 1998 | L. | 1.038.126.914 | |
| Somme rimaste da riscuotere: | | | |
| sui residui | L. | 6.436.622 | |
| sulla competenza | L. | 31.516.915 | L. 37.953.537 |
| | Sommano. . . | L. 1.076.080.451 | |
| Somme rimaste da pagare: | | | |
| sui residui | L. | 176.036.041 | |
| sulla competenza | L. | 338.448.588 | L. 514.484.629 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1998 | L. | 561.595.822 | |

Art. 15.

Enti economici

Ai sensi della lettera d) dell'art. 70 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e dell'art. 11, della legge regionale 24 marzo 1979, n. 11, il bilancio 1998, della finanziaria regionale per lo sviluppo del Molise Finmolise S.p.a., con le unite relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, forma allegato al rendiconto generale della Regione per l'esercizio 1998.

Art. 16.

Conto patrimoniale

È approvato il conto generale del patrimonio della Regione Molise secondo lo schema «Parte seconda» della presente legge.

La consistenza finale del patrimonio regionale espone un saldo di L. 15.074.439.913.

Art. 17.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 2000

VENEZIALE

00R0040

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 42.**Assestamento del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Assestamento*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di competenza e di cassa di cui ai successivi articoli.

Art. 2.*Accertamento dei residui attivi e passivi*

I residui attivi e passivi da iscriversi nel bilancio 1999 sono determinati negli importi accertati con il conto consuntivo generale per l'esercizio finanziario 1998.

Art. 3.*Variazioni alle previsioni di entrate di competenza*

Nello stato di previsione delle entrate di competenza dell'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella A annessa alla presente legge.

Art. 4.*Variazioni alle previsioni di uscite di competenza*

Nello stato di previsione delle uscite di competenza dell'esercizio finanziario 1999 sono introdotte le variazioni di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

Art. 5.*Variazioni alle previsioni di cassa*

In conseguenza delle variazioni intervenute nei residui attivi e passivi e nelle previsioni di competenza, le iscrizioni di stanziamenti di cassa dei singoli capitoli di entrata e di uscita del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, sono modificate secondo le indicazioni riportate nelle tabelle A e B annesse alla presente legge.

Art. 6.*Avanzo di amministrazione*

Ai sensi della lettera B dell'art. 36 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44, all'avanzo presunto di amministrazione già iscritto all'attivo del bilancio di previsione per l'esercizio finan-

ziario 1999 in L. 491.188.328.843, viene iscritta la maggiore somma di L. 217.355.126, restando determinato in L. 491.405.683.969 l'avanzo accertato al 31 dicembre 1998.

Art. 7.*Pubblicazione*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 20 dicembre 1999

VENEZIALE

(Omissis).

00R0041**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999, n. 43.****Norme di modifica e di attuazione della legge regionale n. 7/1999, ad oggetto: «Rinegoziazione dei mutui contratti dalla Regione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 24 del 21 dicembre 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE**HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DI GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 7 (Rinegoziazione mutui contratti dalla Regione) le parole «non oltre il 15 febbraio 1999» e le parole «di variazione di bilancio» sono abrogate.

Art. 2.

In attuazione dell'art. 1 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 7, le somme derivanti dai minori esborsi finanziari susseguenti la rinegoziazione dei mutui contratti dalla Regione saranno utilizzate per le finalità individuate annualmente, con la rispettiva legge di bilancio.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 2000 le somme annuali di cui all'art. 2, sono quantificate in L. 8.348.290.906 così suddivise per singolo capitolo ed importo:

| | |
|---------------------|-------------------|
| 53900 | L. 69.451.078; |
| 56000 | L. 166.743.560; |
| 54100 e 54110 | L. 1.567.022.467; |
| 56200 e 56210 | L. 1.123.348.054; |
| 54130 | L. 619.299.563; |
| 56220 | L. 1.750.596.206; |
| 54131 | L. 1.245.422.722; |
| 56226 | L. 905.243.969; |
| 54150 e 56228 | L. 901.163.287. |

Art. 4.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

VENEZIALE

00R0042

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000, n. 40.

Norme per la tutela del consumatore e dell'utente.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 27 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. La Regione Basilicata riconosce il fondamentale ruolo economico e sociale dei cittadini in qualità di consumatori ed utenti di beni e di servizi di godimento individuale e collettivo.

2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa trasferite o delegate e nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione e degli articoli 7 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, persegue, anche attraverso l'adeguata consultazione delle rappresentanze dei consumatori, i seguenti obiettivi:

a) efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;

b) vigilanza e protezione degli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;

c) promozione ed attuazione di una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentirgli autonomi e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi;

d) promozione di una politica di collaborazione fra associazioni dei consumatori e degli utenti e pubbliche amministrazioni per una migliore erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;

e) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra consumatori-utenti.

3. La definizione di «consumatori e utenti» e di «associazioni dei consumatori e degli utenti» è stabilita dall'art. 2 della legge n. 28/1998.

Art. 2.

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, si avvale del comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «comitato».

2. Scopo del comitato è realizzare un rapporto diretto fra cittadini ed amministrazioni, al fine di favorire l'attuazione della politica regionale in tema di difesa del consumatore e dell'utente.

3. Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto:

a) dall'assessore regionale al commercio che lo presiede;

b) da un rappresentante di ciascuna delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, designato dalle stesse associazioni;

c) da un rappresentante di ciascuna delle facoltà di agraria e di scienza dell'alimentazione dell'università degli studi della Basilicata designato dalle medesime facoltà;

d) da un rappresentante di ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Basilicata;

e) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI).

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del servizio commercio, designato dal presidente del comitato.

5. Le designazioni, previa richiesta, devono pervenire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato è nominato all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica fino alla sua ricostituzione. I suoi componenti possono essere riconfermati.

2. Il comitato, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nel proprio seno, nella prima seduta, il vice presidente fra i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. Il comitato ha sede presso gli uffici della giunta regionale.

4. Il comitato è convocato dal presidente almeno due volte all'anno con cadenza semestrale e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o ne riceva la richiesta da almeno un quarto dei componenti. Le sedute sono, di regola, pubbliche e sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il comitato può invitare alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, delle associazioni regionali delle cooperative dei consumatori, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti nonché esperti delle materie trattate.

7. Il comitato può costituire gruppi di lavoro per l'analisi dei problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.

8. Ai membri del comitato, esterni all'amministrazione regionale, è corrisposto un gettone di presenza di L. 100.000 per ciascuna giornata di partecipazione alle sedute, comprese quelle dell'ufficio di presidenza, e l'eventuale trattamento economico di missione previsto dalle leggi regionali per i dipendenti della Regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata. Ai fini di tale trattamento si ha riguardo alla sede abituale di lavoro.

Art. 4.

Funzioni del Comitato

1. Al comitato sono attribuite le seguenti funzioni:

a) studiare i problemi della tutela dei consumatori e degli utenti e proporre alla giunta regionale ulteriori indagini, studi e ricerche finalizzati alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge da effettuare anche avvalendosi della collaborazione di centri ed istituti specializzati nonché delle organizzazioni di volontariato con i quali la Regione stipula apposite convenzioni;

b) proporre agli organi competenti l'effettuazione di indagini di carattere generale atti a chiarire anche attraverso prove comparative, la composizione dei prodotti, i loro standards qualitativi, il controllo della corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;

c) esaminare l'andamento generale dei prezzi dei prodotti e delle tariffe dei servizi e formulare proposte alla giunta regionale di iniziative e progetti per la tutela dei consumatori e degli utenti;

d) formulare proposte idonee a garantire la salute e la sicurezza dei consumatori e degli utenti ed avanzare segnalazioni alla Regione, alle aziende sanitarie locali e ad eventuali altri enti competenti in materia di tutela igienica nella produzione e distribuzione dei prodotti alimentari e di controllo dell'inquinamento;

e) proporre alla giunta regionale la predisposizione e la realizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento per insegnanti e studenti d'intesa con le competenti autorità scolastiche;

f) proporre alla giunta regionale programmi di informazione da realizzare attraverso i mezzi di comunicazione scritte ed audiovisive ed eventuali pubblicazioni di un bollettino periodico di informazione per i consumatori e gli utenti;

g) esprimere parere sul programma annuale di attività del centro sportello dei consumatori e degli utenti di cui al successivo articolo 7;

h) predisporre annualmente la graduatoria dei programmi delle iniziative di sostegno delle associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 5, ritenute ammissibili dal comitato stesso;

i) trasmettere al consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il comitato può avvalersi, per le tematiche oggetto della presente legge, della consulenza delle strutture regionali e delle aziende sanitarie locali e richiedere, a queste ultime, analisi chimiche o chimico-fisiche anche in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico e degli scarichi idrici.

Art. 5.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Presso il dipartimento attività produttive - servizio commercio è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinato al possesso, da comprovare con la presentazione di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille della popolazione regionale;

d) svolgimento di un'attività continuativa nei due anni precedenti e relativa relazione;

e) presentazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Dipartimento attività produttive - servizio commercio della Regione provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco e al controllo del mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione.

5. La perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dallo stesso.

Art. 6.

Contributi alle associazioni

1. La Regione può erogare contributi fino al cinquanta per cento dell'importo dei programmi di spesa alle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di cui all'art. 5.

2. Ai fini della concessione dei contributi regionali le associazioni interessate presentano, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata dai programmi di iniziative da attuare nell'anno successivo e dal relativo preventivo di spesa.

3. I contributi sono concessi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno dalla giunta regionale in base alla graduatoria predisposta dal comitato ai sensi della lettera h), comma 1 del precedente art. 4.

4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese effettuate in conformità ai progetti allegati alle domande. La struttura competente può anticipare, ove necessario e previo parere favorevole dell'ufficio di presidenza del comitato, fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.

Art. 7.

Sportello dei consumatori e degli utenti

1. La Regione favorisce altresì la creazione di un centro unico ed eventuali sue sezioni, denominato sportello dei consumatori e degli utenti, da parte delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 5, che si associno fra loro. A tal fine può concedere contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio, anche per le spese correnti e di gestione.

2. Il centro ha i seguenti compiti:

a) informare il consumatore sui meccanismi economici e sulla possibilità e modalità di difesa dei propri interessi singoli o collettivi;

b) collaborare con le autorità e i rappresentanti del mondo economico e della pubblica amministrazione al fine di tutelare e sostenere gli interessi dei consumatori ed utenti;

c) effettuare altri eventuali interventi a favore dei consumatori e degli utenti.

3. Il centro, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, presenta alla Regione, entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, il programma di attività che intende svolgere nell'anno successivo. La Regione, sulla base del parere del comitato, espresso ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera g), concede entro il 30 aprile il contributo annuo nella misura del sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.

4. I contributi sono liquidati a consuntivo, previa documentazione delle spese sostenute in conformità al programma presentato. La Regione ha facoltà di anticipare, ove necessario, il contributo assegnato in due quote semestrali, subordinatamente alla presentazione e approvazione, da parte del comitato, del rendiconto delle spese del semestre precedente.

5. Lo sportello unico e le sue eventuali sezioni dovranno, rispettivamente, osservare un orario di apertura di tre e di due ore giornaliere dal lunedì al venerdì. L'indicazione dell'orario deve essere affissa e ben visibile davanti all'ingresso dove ha sede lo sportello e la sua sezione.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in L. 60.000.000 per l'esercizio finanziario 2000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

In aumento:

Cap. 6571 (di nuova istituzione) così denominato: «Spese per studi e ricerche finalizzate all'attuazione delle iniziative regionali di tutela dei consumatori e degli utenti» L. 15.000.000

Cap. 6572 (di nuova istituzione) così denominato: «Spese per il funzionamento del comitato regionale dei consumatori e degli utenti e per le attività da esso promosse» L. 15.000.000

Cap. 6573 (di nuova istituzione) così denominato: «Spese per il funzionamento del centro sportello unico dei consumatori e degli utenti e per l'attuazione dei programmi delle associazioni regionali dei consumatori e degli utenti» L. 30.000.000

In diminuzione:

Cap. 7465 «Fondo globale per provvedimenti in corso» (spese correnti) L. 60.000.000

2. Le leggi di bilancio per gli esercizi 2001 e seguenti determineranno l'entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

Art. 9.

Pubblicazione della legge

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 aprile 2000

DINARDO

00R0340

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000 n. 41.

Inquinamento luminoso e conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 27 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge contiene norme volte a ridurre sul territorio della Regione Basilicata l'inquinamento luminoso ed il rispetto delle condizioni meteorologiche, di trasparenza e stabilità dell'atmosfera, quindi l'eliminazione di umidità che possano intervenire da aumento delle acque o da invasi naturali e artificiali. Ciò al fine di salvaguardare gli equilibri ecologici delle aree naturali e favorire, mediante la tutela dei siti in cui sono ubicate le stazioni astronomiche, le attività di ricerca e di divulgazione scientifica degli osservatori astronomici.

Art. 2.

1. Agli effetti della presente legge, si intende per inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, verso la volta celeste, avendo altresì riguardo agli effetti dannosi e distorcenti prodotti dagli stessi impianti di illuminazione.

Art. 3.

1. Le province esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica da illuminazione esterna da parte dei comuni e degli enti o organismi sovracomunali ricadenti nel loro territorio per la trasparenza e stabilità dell'atmosfera, provvedendo inoltre a divulgare i principi stabiliti dalla presente legge.

Art. 4.

1. Agli osservatori e ai siti osservativi tutelati, si applicano le misure minime di protezione dall'inquinamento luminoso e dall'inquinamento ottico stabilite dal presente articolo.

2. È fatto divieto di installare qualsiasi impianto di illuminazione notturna non adeguatamente internalizzato entro una distanza di settecento metri dai confini degli osservatori astronomici e dei siti tutelati, con esclusione degli osservatori astronomici situati all'interno di centri urbani.

3. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento ottico e luminoso avente un'estensione di raggio di un chilometro a conservazione della trasparenza e stabilità dell'atmosfera entro la quale sono vietati, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione non rispondenti ai criteri stabiliti dalla medesima. Gli

impianti esistenti, non rispondenti a tali requisiti, devono essere modificati mediante sostituzione degli apparecchi di illuminazione ovvero mediante installazione di appositi schermi sull'armatura o sostituzione dei vetri di protezione nonché delle lampade.

Per gli osservatori astronomici di interesse internazionale il raggio di tale zona di particolare protezione si estende per cinque chilometri.

4. Attorno a ciascuno degli osservatori e dei siti astronomici tutelati è comunque istituita una zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso, la cui estensione è fissata con deliberazione della giunta regionale.

5. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è vietato l'impiego di fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi e rotanti, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo entro trenta chilometri dagli osservatori professionali, tali fasci devono essere orientati ad almeno 90 gradi dalla direzione in cui si trovano i telescopi.

Per tutti gli impianti di cui al presente comma, deve essere verificata da parte dei comuni la rispondenza all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni. Sono esclusi dai provvedimenti del presente comma i fasci di luce per la sicurezza aerea e marittima e quelli di enti militari.

6. Su richiesta dei responsabili degli osservatori astronomici tutelati, in coincidenza con particolari fenomeni e comunque per non più di trenta giorni all'anno, i sindaci dei comuni interessati dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della circolazione veicolare, nelle zone di protezione di cui al comma 4, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli impianti pubblici di illuminazione esterna.

Art. 5.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'installazione o la modifica di impianti di illuminazione esterna, senza la prescritta autorizzazione, ovvero in difformità della stessa, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.

2. Il sindaco ordina d'ufficio, a spesa del titolare dell'impianto, la disinstallazione o la riduzione dell'impianto a conformità in relazione alle opere realizzate senza la preventiva autorizzazione o in difformità della medesima.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione, previa diffida del sindaco a provvedere entro trenta giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 5 milioni per ciascun impianto.

4. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del piano comunale dell'illuminazione o delle fasce di rispetto dei siti degli osservatori astronomici tutelati dalla presente legge, previa diffida del sindaco a provvedere entro quindici giorni, si applica una sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 15 milioni per ciascun impianto.

5. Si applica, la sanzione amministrativa aggiuntiva da lire 500 mila a lire 5 milioni qualora gli impianti di cui al presente articolo costituiscano notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo specifiche indicazioni che sono fornite dagli osservatori astronomici competenti, e siano utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

6. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono prioritariamente impiegati dai comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna ai criteri stabiliti dalla presente legge.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2000 in L. 10.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelievo della predetta somma dal cap. 7465 concernente «Fondo globale per le funzioni normali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2000 e istituzione nello stesso di un nuovo capitolo avente la denominazione «Spese per la lotta all'inquinamento luminoso e per la conservazione della trasparenza e stabilità atmosferica dei siti di ubicazione di stazioni astronomiche».

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 2000 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la data della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 aprile 2000.

DINARDO

00R0341

LEGGE REGIONALE 10 aprile 2000 n. 42.

Norme di attuazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 27 del 15 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

La presente legge detta norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con riferimento alla formazione della giunta regionale, allo stato giuridico ed economico dei componenti non consiglieri regionali.

Art. 2.

Nomina e revoca dei componenti della giunta

Il presidente della giunta regionale nomina e revoca il vice presidente e gli assessori, ai sensi dell'art. 122, quinto comma, della costituzione, con proprio decreto trasmesso immediatamente al presidente del consiglio regionale e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Al vice presidente ed agli assessori non componenti del consiglio regionale è esteso lo *status* del consigliere regionale in tema di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

Incompatibilità dei componenti della giunta

Può essere nominato vice presidente o assessore regionale, anche se non consigliere regionale, qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e non versi in alcuna delle situazioni alle quali la legge collega l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o l'incompatibilità con la stessa.

Nell'ipotesi che il componente della giunta non consigliere regionale nominato dal presidente della giunta si trovi in una delle situazioni di cui al comma uno, l'interessato è tenuto ad eliminarla entro dieci giorni dalla nomina. In caso contrario il presidente lo dichiara decaduto dalla carica.

Il presidente della giunta regionale preliminarmente alla nomina dei componenti della giunta non consiglieri verifica che non sussista alcuna delle situazioni di cui al comma uno. A tal fine acquisisce anche una dichiarazione da parte della persona interessata alla nomina.

Qualora successivamente alla nomina venga accertata una delle situazioni ostantive previste dal comma uno, il presidente invita il componente la giunta a rimuovere detta situazione entro un breve termine.

Nell'ipotesi che il componente della giunta interessata, non provveda a rimuovere la situazione ostantiva di cui al comma quattro, il presidente lo dichiara decaduto.

Nell'ipotesi che un consigliere regionale, nominato componente della giunta venga sospeso o decada dalla carica elettiva il presidente della giunta ne dichiara la decadenza dalla carica di componente della giunta.

Art. 4.

Indennità, rimborso spese, trattamento di missione dei componenti della giunta non consiglieri

Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della giunta una indennità lorda pari all'indennità di carica lorda spettante al consigliere regionale.

Ai componenti della giunta non consiglieri è estesa per tutto il periodo in cui svolgono l'attività, la normativa regionale inerente il rimborso spese, il trattamento di missione nonché quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8. Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fine mandato.

Art. 5.

Norme applicabili ai componenti della giunta regionale non consiglieri

Ai componenti della giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di sospensione dalla carica quelle in materia di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

Ai componenti della giunta non consiglieri, si applicano le disposizioni delle leggi dello Stato inerenti l'aspettativa per l'espletamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa di bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità.

Art. 7.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 aprile 2000.

DINARDO

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 43

Provvidenze straordinarie per l'esodo volontario dei dirigenti e dei dipendenti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La presente legge è finalizzata a favorire il processo di snellimento e di riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione Basilicata ed il perseguimento di obiettivi programmati di riqualificazione delle dotazioni organiche e di efficienza gestionale.

Art. 2.

1. Ai dirigenti ed ai dipendenti della Regione, che abbiano maturato o maturino il diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza entro il 31 dicembre 2001 e che presentino domanda di cessazione dal servizio entro il 30 settembre 2000, sarà corrisposta una indennità aggiuntiva «una tantum» pari al quaranta per cento della retribuzione annuale lorda in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, compresa l'eventuale retribuzione di posizione ed esclusa quella di risultato, moltiplicata per ogni anno o frazione di anno mancanti al raggiungimento dei limiti di contribuzione fissati dalla legge regionale n. 32/1999, per la cessazione dal servizio.

2. Il computo degli anni e dei mesi utili ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al precedente comma 1, è effettuato dalla data del collocamento a riposo. L'importo massimo complessivo dell'indennità non potrà eccedere, in ogni caso, quello corrispondente alle ventiquattro mensilità della retribuzione lorda di qualifica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La cessazione anticipata dal servizio avverrà entro sessanta giorni dalla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo. È data facoltà all'amministrazione di scaglionare l'esodo dei dirigenti e dei dipendenti nei successivi centottanta giorni, in relazione a inderogabili esigenze d'ufficio. L'indennità di cui al precedente comma 1, potrà essere corrisposta anche in ratei, ma dovrà essere comunque saldata entro il 31 dicembre 2002.

Art. 3.

1. Le provvidenze previste dalla presente normativa sono estese, alle medesime condizioni e con le medesime modalità, ai dirigenti e ai dipendenti degli enti strumentali della Regione.

Esse non si applicano ai dirigenti ed ai dipendenti che abbiano già ottenuto il trattamento in servizio ai sensi della legge regionale n. 32/1999 o che, alla data di maturazione del diritto al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza, abbiano meno di due anni mancanti al raggiungimento dei limiti di età o di contribuzione fissati dalla medesima legge per la cessazione dal servizio.

2. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella dotazione organica complessiva in misura non inferiore al trenta per cento.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si farà fronte per il corrente anno, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 350 del bilancio regionale e, per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno iscritti al medesimo o corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0442

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 44

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 29/1998 e n. 15/1999.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il comma 7 dell'art. 1 della legge regionale n. 15/1999, è così sostituito:

7. I predetti contratti potranno essere prorogati, in ragione delle risorse finanziarie all'uopo trasferite dallo Stato, sino all'espletamento delle procedure selettive-concorsuali previste dal successivo comma 8 e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2000.

Art. 2.

La denominazione «Ente Basilicata Lavoro» riportata nella legge regionale 8 settembre 1998, n. 29, è sostituita con la seguente: Ente Lavoro Basilicata (ELBA).

Art. 3.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0443

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 45.

Interventi a favore della famiglia.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione dello Stato italiano, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

2. Gli strumenti regionali di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale sono orientati alla famiglia come ambito di riferimento unitario delle politiche sociali.

Art. 2.

Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, eroga finanziamenti e promuove interventi per favorire:

il coinvolgimento della famiglia nel campo delle azioni socio-assistenziali;

la formazione dei giovani al matrimonio;

l'incentivazione all'acquisto e all'allestimento della prima casa da parte delle giovani coppie;

la valorizzazione e il riconoscimento del lavoro domestico, attraverso corsi e seminari nel campo della prevenzione dagli infortuni, della corretta gestione delle risorse, dell'educazione al consumo e del risparmio energetico;

il sostegno all'associazionismo familiare;

la formazione degli operatori pubblici e privati impegnati nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;

l'attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, intesa come scelta di procreazione responsabile e cura verso i figli;

il collegamento tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo aiuto delle famiglie (banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno, taxi collettivi, ecc);

le concrete esperienze di incontro e di scambio tra le diverse generazioni;

l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di persone che si siano dedicate all'esclusivo impegno di cura rivolto a minori o a soggetti non autosufficienti nell'ambito della famiglia;

ogni altra iniziativa per la valorizzazione della famiglia come primario soggetto sociale, culturale ed economico.

2. La Regione nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione socio assistenziali, assegna priorità ai seguenti interventi di sostegno alla famiglia:

- a) per la nascita, l'adozione di figli e la promozione della maternità;
- b) per l'assistenza integrativa in ambito familiare ai componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
- c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psicosociale-sanitario;
- d) per l'aiuto al superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
- e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri e alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, stupri e abusi sessuali, anche attraverso l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio.

Art. 3.

Modalità attuative

1. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo art. 4, individua:

- a) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure previste dal quinto comma del precedente art. 2;
- b) le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande;
- c) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare.

2. La giunta regionale, entro i termini di cui al comma precedente, determina:

le modalità di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle azioni socio-assistenziali;

il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il piano socio-assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi di zona.

3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge è approvato dalla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla giunta regionale a un competente servizio attestato presso la presidenza.

Art. 4.

Consulta regionale per la famiglia

1. È istituita la consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.

2. La consulta ha i seguenti compiti:

- a) effettua indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti;
- b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2, che è approvato dalla giunta regionale;
- c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
- d) esprime, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.

3. La consulta è presieduta dal presidente della giunta regionale, o suo delegato, ed è costituita da:

- a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;
- b) un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
- c) un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
- d) due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
- e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari opportunità;
- f) una coppia di coniugi designata dal *forum* per le associazioni familiari della Basilicata, che esercita la vice-presidenza dell'organismo;
- g) un rappresentante designato dalle aziende UU.SS.LL. regionali.

4. Partecipa alla consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della consulta sono svolte dal servizio regionale competente.

5. La consulta è costituita con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

6. Ai componenti della consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2000 il termine di cui al 3° comma del precedente art. 3, è fissato per il 30 ottobre.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2000 all'onere finanziario della presente legge si farà fronte con un fondo pari al venti per cento della quota riservata alla gestione speciale di cui al punto 4.6.4 del piano socio-assistenziale 2000-2002.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 7.

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0444

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 32.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. La lettera *b*) del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così sostituita:

«*b*) due consiglieri regionali di cui uno con funzioni di vice presidente»;

2. Il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è soppresso.

3. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così modificato:

«Le funzioni di segretario sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo art. 11-bis, o suo delegato».

Art. 2.

1. Al comma primo dell'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, sostituire le parole «Presidente della giunta regionale» con «Presidente del consiglio regionale».

2. La lettera *c*) dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così modificata:

«*c*) formula proposte in materia di occupazione, anche avvalendosi degli organismi competenti ai sensi della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29».

3. All'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «d'intesa con la giunta regionale», sono sostituite con «d'intesa con l'ufficio di Presidenza del consiglio regionale».

4. Al secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, dopo le parole «giunta regionale» aggiungere «e/o con l'ufficio di presidenza».

5. L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così modificato:

«Le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo saranno predeterminate dall'ufficio di presidenza nell'ambito degli stanziamenti indicati nel capitolo n. 6 del bilancio del consiglio regionale».

Art. 3.

1. Il quinto comma dell'art. 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è soppresso.

2. Il penultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così modificata:

«Le funzioni di segretario dell'esecutivo sono svolte dal dirigente della struttura di cui al successivo art. 11-bis, o suo delegato».

3. All'ultimo comma dell'art. 8 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «La giunta regionale» sono sostituite con le parole «L'ufficio di presidenza del consiglio regionale».

Art. 4.

1. L'art. 9 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è così sostituito:

«L'esecutivo, sulla base dello stanziamento del bilancio regionale, propone il programma delle attività annuali che adottato dalla commissione è approvato dal consiglio regionale».

L'esecutivo assume le iniziative per rendere operanti le indicazioni della commissione.

2. Al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «d'intesa con la giunta regionale» sono sostituite con «d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale».

Art. 5.

1. Dopo l'art. 11 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, è introdotto il seguente art. 11-bis:

«L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, su proposta del dirigente generale, individua una struttura qualificata di supporto funzionale alle attività della commissione, di cui all'art. 3, e del suo esecutivo di cui all'art. 8.

Tale struttura, è posta alle dipendenze funzionali della commissione e del suo esecutivo ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare.

Al consiglio regionale compete garantire il necessario supporto organizzativo e di segreteria per l'espletamento di tutte le funzioni e compiti propri della commissione e del suo esecutivo.

La struttura è retta da un dirigente della Regione Basilicata o anche ai sensi dell'art. 16, comma 8-bis, della legge regionale 2 marzo 1996, n. 12, da un esperto esterno all'amministrazione, assunto con contratto a tempo determinato, per una durata non superiore ai cinque anni».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «dipartimento regionale competente» sono sostituite con «consiglio regionale».

2. Al primo comma dell'art. 14, sostituire le parole «giunta regionale» con «consiglio regionale».

3. Al terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «al dipartimento AA.PP. della Regione» sono sostituite con «alla giunta regionale».

4. Al quarto comma dell'art. 14 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, le parole «il dirigente del competente ufficio» sono sostituite con «la giunta regionale».

Art. 7.

1. La gestione dell'albo regionale delle associazioni e delle loro federazioni operanti all'estero ed in Italia è trasferita e gestita alla struttura di supporto funzionale di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

1. Relativamente all'anno in corso le somme necessarie all'attuazione dei programmi di cui al punto *g*) dell'art. 6 della legge regionale 27 marzo 1995, n. 32, e le spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7 della medesima legge sono trasferite dal bilancio della giunta regionale al cap. 6 del bilancio del consiglio regionale.

2. Per gli anni successivi si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 9.

1. La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0445

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 47.

Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge n. 386/1976.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998 n. 146, esercita le funzioni normative trasferite relative ai beni immobili della riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, acquisiti al patrimonio degli enti gestori in forza dei citati articoli e delle rispettive leggi regionali istitutive degli enti stessi.

Art. 2.

Ambito del trasferimento

Il trasferimento alla Regione delle funzioni normative di cui al precedente articolo attua l'adeguamento della normativa fissata dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, alle realtà locali.

Art. 3.

Gestione organizzativa della riforma

L'A.L.S.I.A. provvederà all'espletamento dei compiti affidatigli dalla legge regionale n. 38/1996, attraverso una gestione speciale con bilancio separato e annesso al bilancio dell'A.L.S.I.A. stessa.

**TITOLO I
BENI AGRICOLI**

Art. 4.

Cessazione del regime del riservato dominio

1. Il riservato dominio sui terreni assegnati ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, viene a cessare con il pagamento della quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. Qualora siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione, l'assegnatario diviene pieno proprietario del fondo corrispondente all'A.L.S.I.A., in un'unica soluzione, o, se richiesto, in base al piano di ammortamento del prezzo in un periodo di dieci anni, l'ammontare delle rate residue e l'ammontare dei debiti maturati a favore dell'agenzia, oltre gli interessi legali. L'A.L.S.I.A. provvederà ad attestare tale pagamento con atto pubblico unilaterale di affrancazione.

3. Qualora non siano trascorsi trent'anni dalla data di prima assegnazione le restanti annualità e l'ammontare dei debiti pregressi, oltre gli interessi, saranno esigibili con le norme e i privilegi stabiliti per le imposte dirette e il fondo rimarrà sottoposto al regime vincolistico

imposto dagli articoli 4 e 5 della legge n. 379/1967, sino allo scadere dei trent'anni, con annotazione di tali vincoli sull'atto pubblico di affrancazione.

4. I terreni affrancati dal riservato dominio rimangono sottoposti alle norme della legge n. 191/1992.

5. Per la riscossione delle somme dovute ai sensi del comma 2, si applicano le prescrizioni previste al comma 3.

Art. 5.

Subentri e successione

1. Nei casi in cui l'assegnatario sia deceduto senza aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di vendita, la successione nel rapporto assegnatario è disciplinata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 379/1967.

2. Nei casi in cui la morte sia avvenuta dopo il pagamento della quindicesima annualità e non sia trascorso il trentennio vincolistico, la successione sul podere avverrà ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Qualora invece sia trascorso il trentennio, il trasferimento del podere rientra nella normativa della successione ordinaria e in tal senso l'A.L.S.I.A. provvederà a comunicare la cessazione del riservato dominio alla competente conservatoria, gli eredi dovranno corrispondere all'agenzia quanto dovuto dal de cuius a titolo di rate ancora non corrisposte, per i debiti pregressi e gli interessi legali, con le modalità prescritte dall'art. 4 comma 2.

3. Restano salvi i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge: in caso di transazione saranno applicate le disposizioni del presente articolo.

Art. 6.

Vendita poteri e quote di beni agricoli non assegnati

1. Alla cessazione dei poteri e delle quote che sono o che tornano nella disponibilità dell'A.L.S.I.A. provvede quest'ultima secondo le modalità e criteri fissati dall'art. 23.

Art. 7.

Lodi arbitrali

1. Qualora, in aggiunta al prezzo di vendita debba essere corrisposta dall'acquirente una somma per migliorie apportate al fondo dal precedente assegnatario anche stabilita con lodo arbitrale, tale importo sarà rateizzato per un massimo di dieci rate annuali senza l'aggiunta degli interessi.

Art. 8.

Vendita case coloniche

1. Le case coloniche e gli altri immobili che non siano parte integrante di poteri sono vendute preferibilmente agli attuali possessori con le modalità di cui all'art. 23.

2. Per le case coloniche che non siano parte integrante di poteri e siano libere è riconosciuto il diritto di prelazione ai confinanti, con preferenza per coloro che non siano già proprietari di altre case coloniche.

3. Nei casi in cui non è esercitato il diritto di prelazione la vendita è effettuata con preferenza a favore di giovani imprenditori agricoli e/o cooperative agricole.

Art. 9.

Fondi rustici di piccole dimensioni

1. I terreni agricoli di piccole dimensioni che di per sé non costituiscono minima unità poderale (in linea di massima sino a 0,5 ha) e che per varie cause risultano in possesso di conduttori, anche privi della qualifica di coltivatore diretto, sono venduti ai medesimi conduttori previo pagamento del prezzo stabilito con le modalità di cui all'art. 23.

TITOLO II
IMMOBILI CON DESTINAZIONE NON AGRICOLA

Art. 10.

Alienazione

1. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali possessori.

2. Nelle alienazioni di cui al comma 1, sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella borgata Policoro e finalizzati alla riforma fondiaria.

3. Per l'alienazione dei beni di cui al comma 2, la Regione Basilicata adotta gli stessi criteri di vendita e di stima previsti dagli articoli 11 e 12.

Art. 11.

Criteri di vendita

1. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extragrigole, detenuti da terzi in virtù di regolari concessioni amministrative oppure senza titolo possono essere venduti ai detentori stessi al prezzo stabilito dall'UT, come stabilito dall'art. 11 della legge n. 386/1976, previo pagamento del pregresso.

2. Quest'ultimo è fissato per gli occupanti senza titolo, per ogni anno di detenzione, nella misura del tre per cento del prezzo anzidetto per i fabbricati e dell'uno per cento per i suoli edificati, edificabili o per i terreni extragrigoli. Mentre per i titoli di concessione, il pregresso da pagare è costituito dai canoni fissati nelle concessioni medesime.

Dette somme sono maggiorate degli interessi legali.

3. Gli immobili acquisiti dall'ex E.S.A.B. ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, di proprietà dell'A.L.S.I.A., per i quali siano consentite utilizzazioni complementari alla agricoltura, forestali o extragrigole, liberi o disponibili o in possesso di terzi che abbiano rinunciato all'acquisto o che non abbiano accettato il prezzo di vendita, saranno venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, tenendo conto come prezzo base di quello stabilito dall'UT.

Art. 12.

Periodo di detenzione

1. La detenzione del bene deve essere anteriore alla data del 31 dicembre 1996 e, se non provata dalla documentazione già in possesso dell'A.L.S.I.A., deve essere certificata dall'interessato producendo un atto di notorietà. Il periodo di detenzione è considerato continuativo anche nel caso di subentro nella stessa da parte del coniuge o di un discendente in linea retta.

Art. 13.

Modalità di stima

1. Per i suoli edificati e per i fabbricati ricadenti in aree urbane, la stima per la determinazione del prezzo può essere operata estendendo i criteri già stabiliti per il comune di Policoro dalla legge 28 marzo 1968, n. 395. Il prezzo viene stabilito dall'UT tenendo conto della originaria destinazione e delle finalità del trasferimento.

2. Per i fabbricati il prezzo è determinato mediante perizia di stima riferita alla data di stipula della concessione o alla data della domanda d'acquisto.

3. Per i suoli edificati, e per i fabbricati ricadenti in aree urbane la stima può essere riferita alla data di adozione dello strumento urbanistico che ha determinato la variazione di destinazione d'uso.

4. In ogni caso, oltre al prezzo come sopra determinato, sono corrisposti all'agenzia gli oneri derivanti da debiti passati ed il pagamento del pregresso che per ogni anno di utilizzazione sarà disciplinato dal regolamento di cui all'art. 23.

Art. 14.

Rinuncia all'acquisto

1. La mancata accettazione del prezzo da parte del detentore è equiparata alla rinuncia all'acquisto.

In tal caso l'agenzia rientra di diritto, previa diffida, nella piena disponibilità del bene medesimo e provvederà alla alienazione con il metodo dell'asta pubblica al rialzo, applicando i criteri di cui all'art. 11.

Art. 15.

Immobili liberi

1. Gli immobili liberi e nella disponibilità dell'agenzia sono venduti con il metodo dell'asta pubblica al rialzo applicando i criteri di cui all'art. 11.

2. Il prezzo a base d'asta sarà quello ritenuto congruo dall'ufficio del territorio sulla base della perizia di stima predisposta dall'A.L.S.I.A. tenendo conto della destinazione urbanistica attuale.

3. Per partecipare all'asta i concorrenti devono allegare all'offerta una cauzione pari al dieci per cento del succitato prezzo, che verrà resa in caso di non aggiudicazione.

4. Le corti rurali comuni, opportunamente frazionate, possono essere alienate ai detentori degli edifici di cui formano l'annesso, al prezzo di stima e valutato secondo l'attuale destinazione urbanistica.

Art. 16.

Immobili con destinazione commerciale o artigianale

1. Nel caso di concessioni amministrative di locali con destinazione originaria commerciale o artigianale ove vi sia stata cessione dell'esercizio a terzi questi ultimi possono esercitare il diritto di prelazione.

Art. 17.

Immobili detenuti in custodia

1. Coloro a cui è stata affidata dall'ex E.S.A.B. o dall'A.L.S.I.A. la custodia dei beni possono esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto, senza l'obbligo di pagamento del pregresso periodo di detenzione, solo nei casi in cui detti beni per particolari finalità dell'agenzia non siano destinati o destinabili ai fini istituzionali ovvero a finalità pubblica.

TITOLO III

UTILIZZAZIONE DELLE ENTRATE

Art. 18.

1. Il ricavato derivante dalle cessioni dei beni di cui ai titoli precedenti sarà utilizzato dall'A.L.S.I.A. per la gestione delle attività di sviluppo.

TITOLO IV

BENI IMMOBILI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 19.

Trasferimento

1. Le aree urbanizzate e gli immobili a destinazione pubblica vengono ceduti a titolo gratuito agli enti pubblici competenti per territorio.

2. Le strade interpoderali, le mulattiere, i canali, i fossi, i laghetti collinari, gli invasi, le piazze, le condotte idriche e fognarie, etc., vengono cedute a titolo gratuito ai comuni, alle comunità montane ed alle province in base alle rispettive competenze. Sono escluse da tale cessione le strade interpoderali, le mulattiere, i fossi, che abbiano perso

la loro originaria destinazione e possono essere oggetto di riordino fondiario nella zona, anche attraverso la cessione in proprietà agli aventi diritto.

3. Resta a carico dell'A.L.S.I.A. l'onere di procedere al recupero delle somme anticipate per canoni idrici e non rimborsate dagli utenti.

4. Gli edifici di culto unitamente alle aree di pertinenza sono ceduti a titolo gratuito ai competenti enti ecclesiastici riconosciuti.

5. Le superfici boscate sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà al demanio forestale regionale ovvero alle province, ai comuni o alle comunità montane nel cui ambito territoriale ricadono, salvo quelle che l'A.L.S.I.A. vorrà riservarsi in gestione diretta per scopi connessi ai propri compiti d'istituto o in applicazione di altre norme previste da leggi regionali.

6. Le superfici boscate che rientrano nel PRG e che pertanto hanno mutato destinazione urbanistica sono vendute con il metodo dell'asta pubblica al rialzo.

7. I beni immobili costituenti l'azienda sperimentale «Pantannelli», in agro di Policoro restano vincolati a destinazione d'uso di ricerca e sperimentazione.

Art. 20.

Vincoli

1. Gli enti pubblici ed ecclesiastici cessionari dei beni immobili di cui al precedente art. 19, non possono mutarne la destinazione di pubblico generale interesse.

TITOLO V STIME E FRAZIONAMENTI

Art. 21.

Perizie di stima

1. Le perizie di stima sono, di norma, redatte dai tecnici dell'A.L.S.I.A. in possesso della prescritta abilitazione professionale.

2. Le stime devono tenere conto dei valori medi di mercato in essere, alla data di valutazione del bene in questione, nella zona per beni del medesimo tipo, della relativa destinazione urbanistica, e dell'utilizzazione da parte del possessore.

3. Un'apposita commissione, composta dal direttore dell'agenzia, dal responsabile della struttura riforma e da due tecnici estimatori abilitati provvederà a definire le modalità, uniformare i criteri di stima da adottare e da esaminare le perizie redatte.

Art. 22.

Frazionamenti ed accatastamenti

1. I detentori dei beni immobili di proprietà dell'A.L.S.I.A., di cui al titolo I e II della presente legge che siano nelle condizioni di procedere all'acquisto possono provvedere a proprie spese, ove consentino, a frazionare i terreni e ad accatastare i fabbricati, previo parere favorevole della competente struttura tecnica dell'A.L.S.I.A. che eseguirà anche i relativi riscontri tecnici ed amministrativi.

Art. 23.

Norme finali

1. Entro il 30 settembre 2000, in attuazione della presente legge l'amministratore unico, sulla base di una relazione analitica della situazione attuale dello stato del completamento della riforma fondiaria, propone alla giunta regionale l'approvazione di un regolamento di dismissione.

2. Il regolamento di cui al comma precedente disciplinerà le modalità e i criteri dell'espletamento da parte dell'A.L.S.I.A. dei compiti residui di riforma ed in particolare:

le modalità della dismissione da parte dell'agenzia del patrimonio costituito dai beni agricoli ed extra agricoli di riforma tenendo conto delle situazioni di fatto;

i criteri della dismissione, attraverso l'individuazione dei soggetti destinatari dei beni e dei requisiti necessari alla cessazione e i relativi termini entro cui ciascun tipo di procedimento dovrà compiersi.

3. Ai sensi della lettera *f)*, del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 38/1996, l'amministratore predispone la relazione annuale sullo stato delle dismissioni e sull'attività di riforma.

Il termine contenuto nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 21/1998, è prorogato al 31 dicembre 2002.

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma, dell'art. 127, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale regionale*.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0446

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2000, n. 48.

Norme di riassetto dell'organizzazione amministrativa regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge introduce nell'impianto organizzativo regionale, delineato dalla legge regionale n. 12/1996 e successive integrazioni e modificazioni, principi di razionalizzazione e misure di qualificazione finalizzati a rafforzare l'unitarietà degli assetti e degli indirizzi dell'apparato amministrativo, ad elevarne i livelli di integrazione funzionale e di efficienza gestionale e ad adeguare l'ordinamento delle strutture a nuove discipline dell'organizzazione, dei controlli e della valutazione dell'attività amministrativa.

Art. 2.

Processo di adeguamento del modello organizzativo

1. Il sistema organizzativo regionale, così come definito agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale n. 12/1996, sarà progressivamente ristrutturato rafforzando l'unitarietà delle funzioni strategiche e differenziando le dimensioni relative:

a) all'esercizio delle responsabilità attinenti alla programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo, con riferimento ai contenuti delle attività, alle tempistiche di attuazione ed alle relative priorità;

b) alla valorizzazione del sistema delle competenze in relazione alle normative di riferimento, alle finalità e modalità stabilite dall'amministrazione regionale ed alle peculiarità tecnico-professionali inerenti alle specifiche attività d'istituto.

2. Alla ristrutturazione del modello macroorganizzativo, in conformità ai principi di cui al precedente comma 1, ed alla conseguente ridefinizione delle strutture e figure dirigenziali si procederà sulla base di un piano pluriennale di riassetto, la cui attuazione sarà curata da una specifica struttura di progetto del dipartimento presidenza della giunta. Alle analoghe operazioni attinenti all'area istituzionale del consiglio si provvederà con atti del dipartimento segreteria generale del consiglio regionale.

3. Sono istituite, all'interno dei dipartimenti, posizioni organizzative subordinate alle strutture dirigenziali, da attribuire alla responsabilità di dipendenti inquadrati nella categoria apicale del contratto concernente il personale del comparto regioni-autonomie locali, secondo le modalità previste dalla contrattazione nazionale e decentrata. L'attribuzione delle predette responsabilità è effettuata dai dirigenti generali competenti, sentiti i rispettivi comitati di direzione.

4. Il comma 6 dell'art. 8 e il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 12/1996, sono soppressi.

Art. 3.

Strutture e funzioni di coordinamento e di controllo

L'art. 10 della legge regionale n. 12/1996, è così sostituito:

«1. L'organizzazione regionale dispone di strumenti di coordinamento e di sistemi di controllo finalizzati a promuovere l'unitarietà della direzione manageriale, a realizzare efficaci forme di sviluppo organizzativo e di verifica gestionale e ad ottimizzare i rendimenti complessivi dell'amministrazione.

2. Gli organi di indirizzo politico disciplinano con propri atti l'esercizio delle funzioni relative ai sistemi di controllo interno in aderenza ai principi fissati dal decreto legislativo n. 286/1999, affidando a strutture ed a procedure distinte, ancorché operanti in maniera integrata, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativo-contabile, il controllo strategico e la valutazione della dirigenza, nonché il servizio ispettivo interno.

3. È istituito presso la presidenza della giunta regionale il comitato interdipartimentale di coordinamento organizzativo (CICO), composto dai dirigenti generali dei dipartimenti dell'area istituzionale e presieduto dal dirigente generale del dipartimento presidenza della giunta. Il comitato assolve a funzioni di:

- a) direzione unitaria del sistema organizzativo regionale;
- b) monitoraggio dell'attuazione dei programmi e dell'andamento degli investimenti nei diversi settori;
- c) promozione dei processi di integrazione gestionale e delle procedure di semplificazione amministrativa;
- d) definizione e implementazione di processi e strumenti di innovazione amministrativa, organizzativa e finanziaria;
- e) verifica della efficienza e della qualità dei servizi regionali in rapporto alle esigenze dell'utenza;
- f) indirizzo generale e valutazione delle attività della dirigenza.

A tale scopo il comitato è supportato da apposite strutture operative, funzionalmente incardinate nel dipartimento presidenza della giunta e può avvalersi di consulenze altamente specializzate.

4. L'attività del CICO, è disciplinata da un regolamento approvato dalla giunta regionale. Il presidente del CICO assicura il buon funzionamento dell'organismo e delle strutture ad esso collegate e riferisce periodicamente al presidente della giunta regionale circa le risultanze dei processi di pianificazione e controllo della gestione, nonché del monitoraggio permanente delle strategie organizzative adottate dal CICO e implementate dai dipartimenti.

Le determinazioni del CICO sono notificate ai comitati di direzione o alle strutture interessate e pubblicate nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

5. Sono costituiti, presso le presidenze della giunta e del consiglio regionale ed alle dirette ed esclusive dipendenze dei rispettivi presidenti, i nuclei di valutazione (NdV) cui sono affidate le funzioni di controllo interno concernenti:

a) il controllo strategico delle attività poste in essere dalla Regione, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1999;

b) il supporto alla valutazione dell'attività dei dirigenti generali dei dipartimenti;

c) la validazione *ex ante* ed *ex post* delle metodologie di graduazione e di valutazione relative alle posizioni e prestazioni dei dirigenti e dei dipendenti della Regione.

6. Ciascun NdV è composto da tre membri scelti tra esperti esterni all'amministrazione regionale, in possesso di comprovate competenze in materia di organizzazione e valutazione, nonché di adeguate conoscenze degli apparati pubblici. I criteri di remunerazione e le modalità di svolgimento dell'attività del NdV, ivi comprese la durata dell'incarico e l'individuazione delle strutture di supporto, sono definiti negli appositi contratti da stipularsi tra i presidenti della giunta e del consiglio e gli esperti prescelti.

Art. 4.

Graduazione e valutazione delle posizioni dirigenziali

L'art. 18 della legge regionale n. 12/1996, è così sostituito:

«1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, con atti degli organi di direzione politica adottati su proposta del CICO o del dirigente generale del dipartimento dell'area del consiglio e nel rispetto delle previsioni del contratto di comparto, in funzione di parametri relativi:

- a) alla dimensione ed articolazione delle strutture organizzative;
- b) all'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
- c) alla complessità delle normative, dei procedimenti e delle tecnologie;
- d) alla dimensione e qualità dell'ambiente di riferimento e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attività della struttura;
- e) alla rilevanza strategica delle funzioni esercitate rispetto agli obiettivi istituzionali e programmatici della Regione.

Le operazioni di graduazione sono utilizzate ai fini della determinazione del trattamento economico di posizione.

2. Le prestazioni dei dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate, sono oggetto di valutazione periodica sulla base di metodologie predefinite, orientate a promuovere:

- a) la motivazione al raggiungimento di obiettivi definiti e negoziati ai vari livelli organizzativi, in coerenza con il sistema di graduazione delle posizioni;
- b) l'orientamento della cultura organizzativa verso valori di efficienza, di efficacia, di innovazione, di verifica, di trasparenza e di apertura alle esigenze dell'utenza;
- c) l'integrazione orizzontale interna e la cooperazione con gli altri sistemi di governo e di gestione.

3. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative tiene particolarmente conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione e comporta la partecipazione al procedimento da parte del valutato. Il processo di valutazione ha valenza e cadenza annuale e può prevedere momenti intermedi di verifica.

4. La valutazione della dirigenza è effettuata dai singoli dirigenti generali, per quanto di rispettiva competenza, mediante l'adozione di metodologie validate dal nucleo di valutazione. Gli esiti della valutazione sono approvati dal CICO, relativamente all'area istituzionale della giunta, e dall'ufficio di presidenza, per l'area istituzionale del consiglio, e sono utilizzati ai fini della determinazione del trattamento economico di risultato. La procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29/1993, in materia di responsabilità dirigenziale.

5. È data facoltà al dirigente valutato di richiedere un riesame del risultato della valutazione. In tal caso il CICO o l'ufficio di presidenza è tenuto a pronunciarsi tempestivamente, acquisendo eventualmente un parere tecnico del nucleo di valutazione.

6. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 17 della legge n. 59/1997, comportano per il responsabile di posizione dirigenziale la revoca dell'incarico e la destinazione ad altro incarico, anche presso altra amministrazione che vi abbia interesse. Nel caso di gravi inosservanze o di reiterate valutazioni negative il responsabile di posizione dirigenziale, previa contestazione e contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità l'amministrazione regionale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo di comparto.

7. Gli organi di direzione politica adottano i provvedimenti di cui al comma precedente, previo conforme parere del collegio dei garanti (CdG), previsto dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, e appositamente istituiti rispettivamente con decreto del Presidente della giunta regionale e con deliberazione dell'ufficio di Presidenza del consiglio regionale. Ciascun collegio è presieduto da un magistrato della Corte dei conti o del tribunale amministrativo regionale, designati dai rispettivi presidenti ed è composto da un esperto con particolari competenze ed esperienze in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e del lavoro pubblico e da un dirigente eletto dai comitati di direzione interessati. Il collegio dura in carica sino al termine della legislatura regionale di riferimento e gli incarichi non sono rinnovabili. Gli atti istitutivi determinano, tra l'altro, i criteri di remunerazione dell'attività dei garanti e le modalità di funzionamento del collegio».

Art. 5.

Controllo di gestione

L'art. 26 della legge regionale n. 12/1996 è così sostituito:

«1. Il controllo di gestione verifica l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra costi e risultati. Il modello del controllo di gestione, disciplinato in apposita direttiva degli organi di direzione politica, specifica:

a) il livello di analisi e di sintesi delle risultanze del controllo di gestione;

b) le unità organizzative a livello delle quali si intendono misurare i valori di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa;

c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative;

d) la natura dei costi oggetto della rilevazione e gli aggregati significativi di raggruppamento;

e) le modalità di abbinamento dei costi alle unità organizzative ed ai prodotti/finalità, e le modalità di sintesi dei risultati delle elaborazioni mediante indicatori specifici per la misurazione di efficacia, efficienza ed economicità;

f) gli strumenti di rappresentazione dei risultati del controllo di gestione, con riferimento ai livelli di sintesi prescelti ed alle modalità di analisi degli scostamenti tra preventivi e consuntivi.

2. La direttiva di cui al precedente comma 1, disciplina anche il processo di controllo di gestione, con la specificazione delle procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili, dei soggetti attori e destinatari delle risultanze del controllo, della frequenza delle rilevazioni, del contenuto e della periodicità delle elaborazioni».

Art. 6.

Valutazione e verifica degli investimenti pubblici

L'art. 12 della legge regionale n. 30/1997, è così sostituito:

«1. È istituito il nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP), previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999, che opera all'interno del dipartimento programmazione economica e finanziaria e che è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Il nucleo svolge funzioni tecniche e di supporto concernenti:

a) la definizione ed applicazione di metodologie di programmazione, monitoraggio, sorveglianza e valutazione dei programmi da realizzare con il concorso dei fondi strutturali dell'Unione europea o inseriti negli strumenti della programmazione negoziata;

b) la definizione ed implementazione di procedure e metodiche di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale, in sintonia con le tecniche proprie dei fondi strutturali, nonché l'analisi e la valutazione degli studi di fattibilità di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999;

c) la formulazione, su richiesta della giunta regionale, di osservazioni e valutazioni sullo stato di attuazione di progetti strategici contenuti nel programma regionale di sviluppo e di pareri di compatibilità con gli indirizzi del P.R.S. dei piani settoriali e dei progetti speciali predisposti dai dipartimenti regionali e dagli enti strumentali, nonché degli atti di programmazione negoziata sottoposti all'esame degli organi regionali;

d) l'attività di monitoraggio degli investimenti pubblici, nel quadro del sistema nazionale di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999, e dei flussi di spesa pubblica erogati sul territorio regionale, con riferimento al progetto nazionale concernente i conti pubblici territoriali;

e) l'indirizzo ed il raccordo per l'applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS);

f) la definizione ed implementazione della valutazione d'impatto occupazionale e produttivo (VIOP) degli investimenti programmati dalla Regione, ove non già compresa all'interno degli studi di fattibilità di cui all'art. 4 della legge n. 144/1999;

g) la produzione di studi e linee-guida e l'attivazione di strumenti formativi ed informativi, nonché di servizi di assistenza tecnica in materia di investimenti pubblici, ad uso delle amministrazioni locali.

3. Al fine di assicurare l'insieme delle funzioni di cui al precedente comma 2, il nucleo è composto da professionalità interne all'amministrazione regionale, opportunamente integrate da professionalità esterne, per un numero complessivo non inferiore ad otto e non superiore a dodici componenti, ed è supportato da una segreteria tecnico-amministrativa. La composizione, l'organizzazione, il funzionamento ed il finanziamento del nucleo sono determinati con atti della giunta regionale.

4. Il ricorso a professionalità esterne è subordinato alla verifica dell'assenza di analoghe professionalità interne all'amministrazione ed è comunque limitato al periodo necessario alla formazione di adeguate competenze interne. I componenti esterni del nucleo sono individuati con adeguate procedure selettive, disciplinate dalla giunta regionale, avendo riguardo alle competenze specialistiche indicate all'art. 3 della direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 e non disponibili in ambito interno. Essi sono assunti con contratto a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile una sola volta, e percepiscono una retribuzione commisurata al livello di esperienza e professionalità dimostrabile ed al carico di lavoro ad essi assegnato, comunque non superiore ai lavori massimi indicati nella predetta direttiva.

5. I componenti interni del nucleo sono prescelti dalla giunta regionale con criteri obiettivi avendo a specifico riferimento le professionalità e competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente comma 2, e possono essere assegnati anche a tempo parziale. Ad essi viene corrisposto un emolumento integrativo, commisurato alla quantità e qualità dell'impegno di lavoro richiesto e comunque non eccedente i valori massimi di retribuzione complessiva contemplati dai contratti relativi alle qualifiche di appartenenza dei singoli componenti».

Art. 7.

Adeguamento di riferimenti normativi

1. Alla legge regionale n. 12/1996, sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 3, l'espressione «Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1994», è sostituita dalla seguente: «Gazzetta Ufficiale n. 98/L del 25 maggio 1998»;

all'art. 2, comma 1, l'espressione «richiamati all'art. 5 del decreto legislativo n. 29/1993» è soppressa;

l'art. 6, è abrogato;

la lettera g) del comma 4 dell'art. 15, è soppressa;

all'art. 16, comma 11, l'espressione «all'art. 22 del decreto legislativo n. 29/1993», è soppressa;

all'art. 20, comma 1, i riferimenti «42 e 43», sono soppressi;

all'art. 21, comma 3, l'espressione «all'art. 57», è sostituita con «all'art. 56»;

all'art. 23, comma 1, il riferimento «32», è sostituito con «33»;

l'art. 25, è così modificato:

«1. Il rapporto di impiego si estingue per dimissioni volontarie, collocamento a riposo, licenziamento, decadenza;

2. Le cause, le condizioni e i termini della cessazione del rapporto di lavoro del personale regionale sono integralmente disciplinate dalla normativa nazionale e regionale sulla materia, nonché dai contratti collettivi nazionali vigenti»;

all'art. 28, commi 2 e 3, l'espressione «unità operative» è sostituita dalla seguente: «posizioni organizzative».

2. Le variazioni alle dotazioni organiche di cui alla tabella A e B dell'art. 1 della legge regionale n. 48/1996, sono approvate rispettivamente dalla giunta regionale e dall'ufficio di presidenza del consiglio nel quadro ed entro i limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e compatibilmente con le disponibilità assicurate dai documenti di programmazione economico-finanziaria, nonché mediante eventuali atti di intesa tra la giunta e l'ufficio di presidenza in ordine a variazioni afferenti alla distribuzione dei contingenti tra le diverse aree istituzionali.

Art. 8.

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO

00R0447

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651797/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 0 0 *

L. 3.000